*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 175 del 13 luglio 1962*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Venerdì, 13 luglio 1962** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **751.**

**Norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura e in genere di istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.**

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **752.**

**Norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo ed insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **753.**

**Norme sul trattamento economico e normativo del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione nelle imprese assicuratrici.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **754.**

**Norme sul trattamento economico e normativo per i dirigenti amministrativi delle imprese di navigazione dell'armamento libero.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **755.**

**Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti agli uffici delle imprese di navigazione che esercitano l'armamento libero.**

# LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 751.

**Norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura e in genere di istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.**

*Relazione per il Sig. Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo ed insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura e in genere di istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole, statali pareggiate o legalmente riconosciute, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.*

*Signor Presidente,*

l'unito decreto legislativo, che mi onoro di sottoporLe, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1º ottobre 1960, n. 1027 i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960 relativo al personale direttivo ed insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura e in genere di istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole, statali pareggiate o legalmente riconosciute, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.

L'art. 24 del contratto prevede la costituzione di una Commissione di Conciliazione cui sarà devoluta la decisione delle controversie, eventuamente insorgenti fra le parti nella interpretazione del suddetto contratto.

Ad evitare dubbi interpretativi, deve escludersi che tale Commissione di Conciliazione costituisca una giurisdizione speciale. In conseguenza deve ritenersi che le parti possono sempre avvalersi delle facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Roma, addì 2 gennaio 1962

SULLO

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, e relative tabelle, per il personale direttivo ed insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, stipulato tra la Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, con l'assistenza della Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti, la Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione e il Sindacato Nazionale Insegnanti Privati, con l'assistenza della Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti, il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali, con la assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 188 in data 29 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, relativo al personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura e in genere di istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 16.* — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 30 GIUGNO 1960 PER IL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE DELLE SCUOLE PRIVATE, CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI, CORSI LIBERI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, CORSI DI LINGUE STRANIERE E DI VARIA CULTURA, GESTITI DAGLI ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE

Il giorno 30 giugno 1960 in Roma alle ore 19 presso la sede dell'Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione (A.N.I.N.S.E.I.)

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (A.N.I.N.S.E.I.), rappresentata dal suo Presidente prof. *Gino Manieri*, assistito dal dott. *Alberto Bairati*, Segretario generale, con l'assistenza della FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ARTISTI E PROFESSIONISTI (F.I.S.A.P.) nella persona del Segretario generale dott. *Nilla Sesta*

la FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE (F.I.I.N.S.E.I.), rappresentata dal suo Presidente prof. dott. *Giuseppe De André*, assistito dall'on. *G. A. Fanelli*, Direttore generale

e

il SINDACATO NAZIONALE INSEGNANTI PRIVATI, rappresentato dal suo Segretario nazionale prof. dott. *Pasquale Mollo*, con l'assistenza della FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ARTISTI E PROFESSIONISTI (F.I.S.A.P.) nella persona del Segretario generale dott. *Nilla Sesta*

il SINDACATO NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI SCUOLE NON STATALI (S.N.I.S.N.S. - C.I.S.N.A.L.), rappresentato dal suo Segretario nazionale prof. *Pasquale Pellegrino*, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) nelle persone del Segretario confederale dott. *Verledo Guidi* e dell'avv. *Tommaso Sanesi*;

è stato stipulato il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per il personale Direttivo ed Insegnante delle Scuole Private e Corsi di preparazione agli esami, Corsi Liberi di Istruzione tecnica e professionale, di lingue straniere e di varia cultura, gestiti dagli Istituti Italiani non Statali di Educazione e di Istruzione da valere in tutto il territorio dello Stato Italiano ai sensi e agli effetti delle leggi vigenti.

Il Contratto entra in vigore il 30 giugno 1960 e scade il 1° settembre 1964. Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, s'intende rinnovato di anno in anno.

### Art. 1.

**DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE D'OPERA E LIMITI DEL PRESENTE CONTRATTO**

Il trattamento previsto dal presente contratto si applica negli istituti non statali di educazione e di istruzione con scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue straniere e varia cultura e, in genere con istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute:

*a)* ai Direttori o Presidi;

*b)* agli insegnanti che prestino la loro opera per un minimo di 12 ore settimanali di lezione e per l'intera durata dei corsi.

### Art. 2.

Il contratto non si applica:

*a)* agli insegnanti di ruolo, incaricati o supplenti con trattamento di cattedra, che insegnino presso istituti statali o parastatali, agli impiegati statali e parastatali nonchè ai dipendenti di enti pubblici e privati, quando insegnino presso istituti privati nelle ore lasciate libere dall'insegnamento presso le scuole statali o pareggiate o dal loro rapporto d'impiego;

*b)* agli incaricati e ai supplenti, presso scuole statali o parastatali, ancorchè senza trattamento di cattedra, quando l'insegnamento svolto presso istituti privati costituisca attività secondaria rispetto a quella esplicata nella scuola statale o parastatale;

*c)* ai supplenti che sostituiscano temporaneamente durante il corso il titolare della materia insegnata;

*d)* ai professionisti, artisti o artigiani che insegnino nelle ore lasciate libere dalla loro attività professionale, artigianale o artistica;

*e)* al personale direttivo e agli insegnanti che comunque non rientrino nell'art. 1.

Per tutti i casi previsti nel presente articolo le condizioni alle quali si attiene il rapporto dovranno risultare da atto scritto e firmato da ambo le parti.

Le esclusioni di cui al presente articolo non vietano ove le parti concordino, di applicare il presente contratto.

In tale caso l'applicazione dovrà risultare da dichiarazione scritta dalle parti stesse. Comunque per il personale suddetto la retribuzione non potrà essere inferiore a quella prevista dalla tabella *B* allegata.

Art. 3.

**ASSUNZIONE IN SERVIZIO**

E' in facoltà delle parti stabilire, mediante atto scritto, che i primi tre mesi del rapporto siano considerati periodo di prova.

Durante tale periodo le parti avranno reciproco diritto di risolvere il rapporto di impiego in qualsiasi momento, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate e senza alcun diritto da ambo le parti a indennità o preavviso di sorta.

Salvo quanto previsto al precedente art. 2, data la temporaneità del lavoro, il contratto è istituito a prefissione di termine e limitato alla durata dei corsi.

Il servizio e la corresponsione della retribuzione decorrerà per il personale direttivo dalla data di assunzione effettiva in servizio e per il personale insegnante dal giorno dell'inizio effettivo delle lezioni.

Art. 4.

Il personale direttivo e insegnante dovrà produrre all'atto dell'assunzione i seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita;

*b*) certificato di sana costituzione;

*c*) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

*d*) certificato di buona condotta;

*e*) titoli di studio;

*f*) titoli di abilitazione professionale;

*g*) certificati di servizio prestato in altri istituti.

Il dipendente è altresì tenuto a dichiarare per iscritto di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 2.

I documenti di cui al primo capoverso faranno parte del fascicolo individuale del dipendente e dovranno essere restituiti all'atto della risoluzione del rapporto insieme col certificato del servizio prestato.

Art. 5.

La nomina del personale direttivo e insegnante è di esclusiva competenza dell'istituto.

All'atto dell'assunzione, il personale direttivo e insegnante sarà assegnato a una delle categorie di cui all'art. 6 e retribuito con lo stipendio corrispondente.

Art. 6.

Al personale direttivo di cui all'art. 1 è corrisposta una retribuzione fissa per ogni mese di effettivo servizio da pagarsi entro il 5 del mese successivo.

Al personale insegnante di cui all'art. 1 è corrisposta per ogni mese di effettivo servizio una retribuzione che si determina in base a una quota fissa stabilita per un'ora settimanale di lezione da moltiplicarsi per il numero delle ore settimanali d'insegnamento attribuite all'insegnante e, successivamente, moltiplicato per quattro.

Al termine del rapporto di lavoro verrà altresì corrisposta al personale direttivo e insegnante un'indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione mensile quanti risultano i mesi del servizio effettivamente prestato.

Tutto il personale è distribuito nelle seguenti categorie:

*Personale direttivo senza insegnamento*

Categ. *A*) licei, ginnasio, istituto magistrale, istituti tecnici, salvo quanto previsto dalle categorie *B*) *C*) *D*).

Categ. *B*) scuola media e di avviamento al lavoro, scuole tecniche, istituti professionali.

*Insegnanti con incarico direttivo e personale insegnante.*

Categ. *A*) come sopra;

Categ. *B*) come sopra; oltre agli insegnanti di disegno e di educazione fisica nei corsi di preparazione agli esami di ogni ordine e grado e insegnanti di materie letterarie scientifiche e linguistiche, nei corsi liberi di varia cultura, di istruzione tecnica e di addestramento professionale;

Categ. *C*) insegnanti di musica e canto corale, calligrafia, stenografia, economia domestica nei corsi di preparazione agli esami di ogni ordine e grado e nei corsi liberi di varia cultura di istruzione tecnica e di addestrameto professionale;

Categ. *D*) insegnanti tecnico-pratici (istruttori) che prestino la loro opera secondo un normale orario di ufficio nei corsi liberi di varia cultura, di istruzione tecnica e di addestramento professionale.

Art. 7.

I minimi di retribuzione determinati ai sensi dell'art. 6 risultano dalle tabelle *A*) e *B*) annesse al presente contratto, come parte integrante di esso.

Tali minimi sono comprensivi di ogni e qualsiasi voce remunerativa nonchè del lavoro richiesto per la correzione dei compiti per la partecipazione degli insegnanti alle riunioni collegiali richieste dal buon funzionamento dei corsi, per eventuali prove interne di esami, per esprimere giudizi sul profitto e la disciplina degli alunni, per coordinare l'azione didattica, la scelta dei libri di testo, nonchè per tutte quelle prestazioni normalmente o eccezionalmente connesse con l'attività scolastica.

Incarichi eventuali per i doposcuola, corsi estivi, lezioni private, assistenza alle lezioni dei corsi, nonchè eventuali prove interne di esami che impegnino l'insegnante oltre il numero di ore attribuitegli, saranno oggetto di particolare pattuizione fra le parti.

Art. 8.

La durata e il calendario dei corsi, nonchè il numero delle lezioni settimanali da affidarsi all'insegnante è fissato dall'istituto all'atto dell'assunzione.

La lezione ha la durata di un'ora.

Per il personale direttivo l'orario sarà fissato all'atto dell'assunzione, in rapporto alle esigenze del regolare funzionamento della scuola.

Art. 9.

Sono considerati giorni festivi:

*a*) tutte le domeniche;

*b*) tutti gli altri giorni dichiarati festivi dal calendario civile, nonchè il periodo 24 dicembre 2 gennaio compreso e quello delle vacanze pasquali dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo.

Nei corsi che non siano quelli di preparazione agli esami per le scuole secondarie i periodi delle vacanze natalizie e pasquali saranno osservati come segue: dal 24 al 26 dicembre; dal 31 dicembre al 2 gennaio; dal sabato santo al lunedì dell'Angelo, inclusi.

Deroghe a queste norme sono consentite per quei corsi i quali, per la loro particolare natura, debbono osservare uno speciale calendario, ma dovranno essere precisate all'atto dell'assunzione.

Nessuna maggiorazione sarà apportata alla retribuzione ordinaria, quando, per effetto del turno delle lezioni o del particolare carattere dell'istituzione, il personale presta servizio nelle ore serali o nei giorni festivi.

Art. 10.

Qualora ragioni di forza maggiore impongano all'istituto d'interrompere o sospendere le lezioni, la retribuzione dell'insegnante rimarrà invariata. E' però in facoltà dell'Istituto disporre il recupero delle ore perdute, senza ulteriori aumenti di retribuzione

Art. 11.

L'insegnante su richiesta dell'Istituto sostituirà temporaneamente i colleghi assenti, salvo che non sia impedito da provata causa di forza maggiore e salvo il diritto alla remunerazione per le ore di supplenza effettuate.

Art. 12.

Quando l'insegnante sia incaricato, per un periodo non superiore a quindici giorni dell'insegnamento nella categoria superiore a quella cui è stato assegnato, gli sarà corrisposto lo stipendio dovuto alla categoria alla quale appartiene.

Se il periodo risulta superiore a quindici giorni gli sarà corrisposta la retribuzione dovuta per la categoria superiore, limitatamente alle ore di insegnamento in essa impartite, senza peraltro dare luogo ad alcuna modifica nel rapporto di lavoro.

Art. 13.

Nel caso di trasferimento di gestione dell'Istituto, nel periodo di effettivo funzionamento dei corsi, il personale direttivo e insegnante conserverà nei confronti della nuova gestione i diritti acquisiti e gli obblighi fissati col presente contratto.

Art. 14.

SERVIZIO MILITARE

Le interruzioni determinate nei rapporti di lavoro dagli obblighi militari dell'insegnante saranno regolate dalle leggi generali dello Stato e da quelle particolari sull'impiego privato.

Art. 15.

ONERI SOCIALI

Per quanto si attiene alle varie previdenze di natura sociale valgono le leggi e le norme vigenti in materia.

Art. 16.

DISCIPLINA

Il personale direttivo e insegnante è alle dirette dipendenze dell'Istituto.

Gli insegnanti sono altresì alle dipendenze del personale direttivo dell'Istituto in ordine alle mansioni scolastiche.

Il dipendente è tenuto, nell'adempimento dei suoi compiti, all'osservanza del regolamento dell'Istituto presso il quale presta la sua opera, nonchè delle leggi e delle norme scolastiche vigenti eventualmente richiamate nel regolamento stesso.

Inoltre deve osservare subordinazione verso i superiori, rapporti di reciproca e cordiale collaborazione con i colleghi, urbanità verso gli alunni e il personale dipendente e in genere una condotta pienamente rispondente al suo stato di educatore.

Spetta all'Istituto regolare i rapporti tra scuola e famiglia.

Spetta all'Istituto e al preside o direttore della scuola controllare il metodo seguito dall'insegnante, nonchè il puntuale svolgimento dei programmi e l'osservanza del metodo didattico e dell'indirizzo pedagogico stabilito dall'Istituto.

In particolare al personale direttivo e insegnante sono fatti i seguenti obblighi:

*a*) osservare l'orario stabilito dall'Istituto

*b*) intervenire alle sedute e adunanze fissate dall'Istituto

*c)* conformarsi all'indirizzo didattico e pedagogico fissato dall'Istituto

*d)* riferire con la necessaria tempestività e diligenza all'Istituto sul profitto, la condotta e l'assiduità degli alunni;

*e)* osservare e fare osservare dagli alunni i regolamenti scolastici e quelli interni dell'Istituto.

Il personale direttivo, in particolare, dovrà assolvere scrupolosamente tutti i compiti connessi con l'incarico affidatogli, offrendo con il proprio comportamento esempio ai dipendenti e agli alunni.

Art 17

Nei rapporti con il personale direttivo e insegnante, l'Istituto avrà massima cura di sostenerne il prestigio e di difenderne la dignità professionale dinnanzi ai colleghi e agli alunni.

Art. 18.

Quando il dipendente sia costretto per malattia o altri gravi motivi ad assentarsi dalla scuola dovrà avvertire tempestivamente l'Istituto.

Ogni assenza dovrà essere giustificata non oltre il giorno successivo a quello in cui ebbe effetto, salvo impedimento e, se richiesto, documentata.

Quando l'assenza ingiustificata si protragga oltre il quinto giorno, sarà in facoltà dell'Istituto licenziare il dipendente senza indennità o preavviso.

Salvo il caso di malattia, per cui vale quanto stabilito al successivo art. 19, è sempre in facoltà dell'Istituto chiedere all'insegnante il recupero delle ore di assenza.

Le assenze per causa diversa da malattia non comportano remunerazione per il corrispondente periodo.

Art 19.

In caso di malattia sarà applicato il trattamento stabilito dalla legge sull'impiego privato (art. 6, 4° capoverso e seguenti, legge 13 novembre 1924, n. 1825).

E' in facoltà dell'Istituto sottoporre il dipendente dichiaratosi ammalato a visita fiscale.

In caso di maternità valgono le norme di legge.

Art 20.

In caso di matrimonio spetta al dipendente un periodo di ferie di quindici giorni.

Art 21

Il personale direttivo e insegnante è responsabile della conservazione del materiale scientifico, tecnico e didattico affidatogli.

Ogni dispersione, smarrimento o danno per accertata incuria sarà indennizzata dal responsabile.

Al termine del servizio l'interessato curerà la riconsegna del materiale affidatogli dall'Istituto

Art. 22.

Il personale direttivo e insegnante è impegnato per tutto il tempo del rapporto di lavoro a non impartire lezioni private agli alunni dell'Istituto nel quale insegna senza autorizzazione scritta dell'Istituto.

Parimenti esso non potrà assumere alcun altro impiego o incarico presso enti pubblici o privati nè soprattutto presso scuole e istituti di educazione e di istruzione senza l'autorizzazione anzidetta.

Art. 23.

SANZIONI

Ogni infrazione alla disciplina stabilita dal presente contratto è soggetta a sanzioni di diverso grado, secondo l'ordine seguente:

*a)* rimprovero verbale o scritto;

*b)* trattenuta sullo stipendio fino a un massimo di un decimo di mensilità;

*c)* sospensione dalle prestazioni e dallo stipendio fino a un massimo di 15 giorni;

*d)* licenziamento immediato senza preavviso e indennità.

Il licenziamento di cui alla lettera *d)* può essere applicato nei seguenti casi: indegnità morale e professionale, opere denigratorie ai danni dll'Istituto e dei suoi dirigenti, grave e continua recidività nell'omissione dei propri doveri, violazione delle norme di cui all'art 22.

Art 24

Ove sorgano contestazioni nella interpretazione del presente contratto le parti potranno adire l'organo paritetico denominato Commissione di Conciliazione, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.

Esso sarà formato da sei membri designati in parti uguali dalle organizzazioni contraenti.

Il presidente della Commissione sarà scelto di comune accordo fra le parti o, in difetto, nominato dal presidente del Tribunale competente fra persone di chiara fama estranee alla scuola.

La Commissione stessa provvederà a disciplinare la sua attività mediante proprio regolamento.

Art. 25.

Il presente contratto va in vigore per la sua parte normativa dalla data della stipula. Le tabelle *A* e *B* entreranno in vigore a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1961-62.

Il presente contratto abroga tutti gli altri precedenti firmati dalle Associazioni sottoscritte.

TABELLA *A*

## PER LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO A CUI SI APPLICA L'ART 1 E L'ART 7 DEL PRESENTE CONTRATTO

(in vigore dall'anno scolastico 1961-1962)

*Personale direttivo senza insegnamento*

Categoria *A*) L. 55.000 mensili
Categoria *B*) L. 40.000 mensili

*Insegnanti con incarico direttivo*

Categoria *A*) L. 30.000 annue per classe o corso funzionante
Categoria *B*) L. 25.000 annue per classe o corso funzionante.

La retribuzione si intende al lordo di tutte le trattenute di legge.

Sui minimi suddetti sarà applicato il 10 % di riduzione per le regioni di Abruzzo-Molise, Puglia, Campania e il 15 % per le regioni di Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il personale direttivo di cui alla presente tabella è tenuto a sostituire in via temporanea e provvisoria gli insegnanti assenti senza diritto ad ulteriore retribuzione.

Gli insegnanti con incarico direttivo sono retribuiti, per quanto riguarda le ore di insegnamento, in base alla tabella *B*).

Le retribuzioni sopra indicate per il personale direttivo senza insegnamento saranno aumentate delle seguenti percentuali:

*a*) 10 % ove la popolazione scolastica delle classi o dei corsi ad essi affidate superi i 250 alunni fino a 500;

*b*) 20 % ove la popolazione scolastica delle classi dei corsi ad essi affidate superi i 500 alunni.

Gli stipendi del personale direttivo con o senza insegnamento non si possono cumulare tra loro.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 sulla retribuzione come sopra stabilita si applica un aumento del 3.5 %.

TABELLA *B*

## PER LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE CUI SI APPLICANO GLI ARTICOLI 1, 2 e 7 DEL PRESENTE CONTRATTO

(in vigore dall'anno scolastico 1961-1962)

*Personale insegnante*

Categ. *A*) L. 770 per ora settimanale d'insegnamento
Categ. *B*) L. 740 per ora settimanale d'insegnamento
Categ. *C*) L. 700 per ora settimanale d'insegnamento
Categ. *D*) L. 45.000 mensili.

La retribuzione si intende al lordo di tutte le trattenute di legge.

Sulle tangenti suddette sarà applicato il 10 % di riduzione per le Regioni di Abruzzo, Molise, Puglia e Campania e il 15 % di riduzione per le Regioni di Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Quando la retta scolastica corrisposta dall'alunno superi le L. 8.000 mensili sarà applicato sulle tangenti un aumento del 4 %; quando superi L. 10.000 mensili sarà applicato sulle tangenti medesime l'aumento del 9 %.

Quando la retta scolastica sia inferiore a L. 6.000 mensili sarà applicata sulle tangenti una riduzione del 9 %; se la retta è inferiore a L. 4.000 mensili la riduzione sarà del 12 %.

Il conteggio dello stipendio mensile si effettua in base alla quota di un'ora di insegnamento, quale risulta dalla presente tabella, moltiplicata per il numero delle ore di insegnamento settimanali attribuite all'insegnante e successivamente per quattro.

Per gli insegnanti tecnico-pratici di cui alla categoria *D*) lo stipendio mensile s'intende fissato per un servizio di 8 ore giornaliere.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 sulla retribuzione come sopra stabilita si applicherà un aumento del 5 %.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 752.

**Norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo ed insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.**

*Relazione per il Sig. Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo ed insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.*

*Signor **Presidente**,*

l'unito decreto legislativo, che mi onoro di sottoporLe regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027, i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960 relativo al personale direttivo ed insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.

L'art. 28 del contratto prevede la costituzione di un organo paritetico, denominato « Commissione di Conciliazione », cui è demandata la decisione delle controversie eventualmente insorgenti nell'applicazione ed interpretazione del contratto medesimo.

Ad evitare dubbi interpretativi, deve escludersi che tale Commissione di Conciliazione costituisca una giurisdizione speciale. In conseguenza deve ritenersi che le parti possono sempre avvalersi della facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Roma, addì 2 gennaio 1962

SULLO

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, e relative tabelle, per il personale direttivo ed insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione ed istruzione, stipulato tra la Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, l'Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione e il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, il Sindacato Nazionale Insegnanti Privati, con l'assistenza della Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 188 in data 29 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, relativo al personale direttivo e insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione ed istruzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale direttivo e insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione e istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 17.* - VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 30 GIUGNO 1960 PER IL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE DELLE CLASSI LEGALMENTE RICONOSCIUTE GESTITE DAGLI ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE

Il giorno 30 giugno 1960 in Roma alle ore 18 presso la sede della Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti, F.I.S.A.P.

tra

la FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE F.I.I.N.S.E.I., rappresentata dal suo Presidente prof. dott. *Giuseppe De Andrè*, assistito dall'On. *G. A Fanelli*, direttore generale;

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE A.N.I.N.S.E.I., rappresentata dal suo Presidente prof. *Gino Manieri*, assistito dal dott. *Alberto Bairati*, Segretario generale,

e

il SINDACATO NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI SCUOLE NON STATALI S.N.I.S.N.S. C.I.S.N.A.L., rappresentato dal suo Segretario nazionale prof *Pasquale Pellegrino*, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI C.I.S.N.A.L., nelle persone del Segretario confederale dott. *Verledo Guidi* e dell'avv. *Tommaso Sanesi*;

il SINDACATO NAZIONALE INSEGNANTI PRIVATI S.N.I.P., rappresentato dal suo Segretario nazionale prof. *Pasquale Mollo*, con l'assistenza della FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ARTISTI E PROFESSIONISTI F.I.S.A.P., nella persona del Segretario generale dott. *Villa Sesta*:

è stato stipulato il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per il personale Direttivo ed Insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli Istituti Italiani non Statali di Educazione e di Istruzione da valere in tutto il territorio dello Stato italiano ai sensi e agli effetti delle leggi vigenti.

Il Contratto entra in vigore il 30 giugno 1960 e scade il 30 settembre 1964.

Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato di anno in anno.

Art. 1.

**DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE D'OPERA E LIMITI DEL PRESENTE CONTRATTO**

Il trattamento previsto dal presente contratto si applica negli Istituti non statali con classi legalmente riconosciute:

*a*) ai Presidi e Direttori;

*b*) agli insegnanti provvisti di abilitazione all'insegnamento assunti per un numero minimo di 15 ore, purchè l'insegnamento che si presta corrisponda ad uno di quelli per i quali sono previste cattedre di ruolo nell'ordinamento delle corrispondenti scuole statali;

*c*) agli insegnanti non provvisti di abilitazione, purchè assunti in base a deroghe stabilite per legge o per ordinanza ministeriale, ferma restando la limitazione delle ore di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

Gli insegnanti che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art 1, sono assunti con prefissione di termine in base alle norme del presente contratto che si applicano ad essi, limitatamente alla durata del servizio prestato.

E' fatto salvo il diritto delle parti di stabilire un periodo di prova ai sensi dell'art. 2096 del C. C.

Art 3.

Il contratto non si applica:

*a*) al personale direttivo e agli insegnanti di ruolo, incaricati o supplenti con trattamento di cattedra, che prestino la loro opera presso istituti statali o parastatali, agli impiegati statali e parastatali, nonchè ai dipendenti da enti pubblici e privati, quando insegnino presso scuole legalmente riconosciute nelle ore lasciate libere dall'insegnamento presso le scuole statali o parastatali o dal loro rapporto di impiego;

*b*) al personale direttivo e agli incaricati e ai supplenti, presso scuole statali o parastatali, ancorchè senza trattamento di cattedra, quando l'insegnamento svolto presso la scuola l. r. costituisca attività secondaria rispetto a quella esplicata nella scuola statale o parastatale.

*c)* ai supplenti che sostituiscono temporaneamente nel corso dell'anno scolastico il titolare della materia insegnata;

*d)* al personale direttivo e agli insegnanti che comunque non rientrano nell'art. 1.

Per i professionisti, artisti e artigiani, quando insegnino nelle ore lasciate libere dalla loro attività professionale artistica o artigianale, rimane nella facoltà delle parti applicare il presente contratto, ovvero regolare i propri rapporti mediante pattuizioni individuali.

Per tutti i casi previsti nel presente articolo le condizioni alle quali si attiene il rapporto dovranno risultare da atto firmato da ambo le parti.

Comunque per il personale suddetto la retribuzione non potrà essere inferiore a quella prevista dalla Tabella *B)* annessa al presente contratto.

Art. 4.

**ASSUNZIONE IN SERVIZIO**

Salvo quanto è previsto ai precedenti articoli 2 e 3, data la specialità del rapporto, l'assunzione del dipendente è fatta a norma dell'art. 2096 del Codice civile con atto scritto per un periodo di prova che ha la durata di un anno scolastico.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del periodo suddetto senza che una delle due parti abbia dato disdetta, l'assunzione del dipendente diviene a tempo indeterminato ed in tal caso anche il primo anno di servizio prestato a titolo di prova sarà computato agli effetti dell'anzianità.

Il servizio e la corresponsione della retribuzione avranno inizio dalla data dell'assunzione effettiva in servizio.

Art. 5.

All'atto dell'assunzione il dipendente dovrà produrre tutti i documenti richiesti dall'autorità scolastica per il conferimento di incarichi nelle scuole statali.

Il dipendente è altresì tenuto a dichiarare per iscritto di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al precedente articolo 3.

I documenti di cui al primo capoverso faranno parte del fascicolo individuale del dipendente e dovranno essere restituiti all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego insieme col certificato del servizio prestato.

Art. 6.

La nomina del personale direttivo e insegnante è di esclusiva competenza dell'Istituto.

All'atto dell'assunzione il personale direttivo e insegnante sarà assegnato ad una delle categorie di cui all'articolo seguente e retribuito con lo stipendio corrispondente.

Art. 7.

Il personale direttivo e insegnante di cui agli articoli 1 e 2 è retribuito con uno stipendio mensile da pagarsi entro il 5 del mese successivo, oltre ad una 13ª mensilità da pagarsi entro il 23 dicembre di ogni anno.

La misura della retribuzione mensile del personale insegnante sarà determinata in base a una quota fissa annua moltiplicata per le ore settimanali di insegnamento e divisa in dodicesimi.

Tutto il personale è distribuito nelle seguenti categorie.

*Personale direttivo senza insegnamento*:

categoria *A)* licei, ginnasio, istituto magistrale, istituti tecnici, salvo quanto previsto dalle categorie *B) C) D)*;

categoria *B)* scuola media e di avviamento al lavoro, scuole tecniche, istituti professionali.

*Insegnanti con incarico direttivo e personale insegnante*:

categoria *A)* come sopra;

categoria *B)* come sopra, oltre agli insegnanti di disegno e di educazione fisica, nelle scuole di ogni ordine e grado;

categoria *C)* insegnanti di musica e canto corale, calligrafia, stenografia, dattilografia, economia domestica nelle scuole di ogni ordine e grado;

categoria *D)* insegnanti tecnico-pratici (istruttori) nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 8.

I minimi di retribuzione determinati ai sensi dell'art. 7 risultano dalle Tabelle *A, B* e *C* annesse al presente contratto, come parte integrante di esso.

Tali minimi sono comprensivi di ogni e qualsiasi remunerazione, nonchè del lavoro richiesto per la correzione dei compiti, per la partecipazione degli insegnanti alle sedute di scrutinio e per la scelta dei libri di testo, per le operazioni di esame delle varie sessioni, nonchè per tutte quelle prestazioni normalmente o eccezionalmente connesse con l'attività scolastica.

Nessuna maggiorazione sarà apportata alla retribuzione ordinaria quando per effetto del turno di lezione e del particolare carattere della istituzione, il personale direttivo e insegnante presti servizio nei giorni festivi e nelle ore serali.

Art. 9.

Quando il personale direttivo e insegnante partecipi alle prove di esame scritte ed orali avrà diritto a una indennità giornaliera di esame che si stabilisce nella seguente misura:

per la categoria *A* L. 800;

per la categoria *B* L. 700;

per la categoria *C* e *D* L. 600.

Art. 10.

Il numero delle lezioni settimanali da affidarsi all'insegnante è fissato dall'Istituto all'atto dell'assunzione.

La lezione ha la durata di un'ora.

E' in facoltà dell'Istituto ridurre o aumentare il numero delle ore di cui sopra agli inizi dell'anno sco-

lastico, in rapporto alle esigenze organizzative e didattiche della scuola, con particolare riferimento a sdoppiamento di classi o alla loro soppressione. In questi casi saranno apportate agli stipendi le necessarie variazioni in base ai criteri fissati dall'art. 8.

Per gli insegnanti di cui agli articoli 1 e 2 il numero delle ore assegnato non potrà essere, peraltro superiore alle 36 ore settimanali.

Per i Presidi e Direttori, l'orario sarà fissato all'atto dell'assunzione in rapporto alle esigenze del regolare funzionamento della scuola.

Art. 11.

Sono considerati giorni festivi quelli fissati dal calendario scolastico ministeriale. L'anno scolastico è quello stabilito dal Ministero della P. I.

Art. 12.

Qualora ragioni di forza maggiore impongano di interrompere e sospendere le lezioni, la retribuzione dell'insegnante rimarrà invariata. E' però in facoltà dell'Istituto disporre il recupero delle ore perdute, senza ulteriori aumenti di retribuzione.

Art. 13.

L'insegnante di cui agli articoli 1 e 2 ha l'obbligo su invito de capo dell'Istituto di sostituire temporaneamente i colleghi assenti, salvo che non sia impedito da provata causa di forza maggiore, e salvo il diritto dell'insegnante alla remunerazione per le ore di supplenza effettuate determinate in base ai criteri fissati dall'art. 8.

Art. 14.

Quando l'insegnante sia incaricato, per un periodo non superiore a 15 giorni dell'insegnamento nella categoria superiore cui è assegnato, gli sarà corrisposto lo stipendio dovuto alla categoria cui appartiene.

Se il periodo risulta superiore a 15 giorni gli sarà corrisposta la retribuzione dovuta per la categoria superiore, limitatamente alle ore di insegnamento in essa impartite, senza peraltro dar luogo ad alcuna modifica nel rapporto di lavoro.

Tale rapporto sarà modificato se l'incarico viene prorogato oltre l'anno scolastico.

Art. 15.

**RISOLUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO**

Salvo quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 è in facoltà delle parti rescindere il contratto in qualunque tempo dell'anno scolastico, purchè si osservi un termine di preavviso di mesi 3 durante il quale Istituto e dipendente sono tenuti a continuare il rapporto di lavoro.

Al preavviso può essere sostituito il pagamento di una indennità pari alla retribuzione corrispondente.

La risoluzione del rapporto d'impiego deve essere comunicata per iscritto dall'una all'altra parte e rimessa per raccomandata.

Ove il dipendente non adempia all'obbligo del preavviso di cui al primo capoverso, l'Istituto ha diritto di trattenere in sede di liquidazione quanto sia dovuto dal dipendente fino alla concorrenza dell'indennità per il preavviso non dato.

Art. 16.

L'indennità di anzianità viene corrisposta in caso di licenziamento del dipendente nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato, a norma della legge 18 dicembre 1960, n. 1561.

In caso di decesso i rapporti saranno risolti a norma dell'art. 2122 del Codice civile.

In caso di dimissioni l'indennità suddetta verrà corrisposta per ogni anno di servizio effettivamente prestato nella misura seguente:

il 50% dell'indennità per i dipendenti con anzianità fino a 10 anni;

il 75% dell'indennità per i dipendenti con anzianità da 11 a 15 anni;

il 100% dell'indennità per i dipendenti con anzianità oltre gli anni 15.

In caso di dimissioni per matrimonio l'indennità sarà corrisposta nella misura del 100%.

La mensilità da computarsi ai fini della liquidazione esclude gli assegni familiari.

All'atto della corresponsione dell'indennità di anzianità vanno anche liquidati i ratei della 13ª mensilità riferiti ai mesi di servizio prestati dal dipendente nell'anno solare in corso.

Art. 17.

Nel computo dell'indennità di anzianità si prenderà per base il dodicesimo della retribuzione complessiva degli ultimi tre anni di servizio goduta dall'insegnante, esclusi in ogni caso diarie, straordinari e gratifiche una tantum.

Art. 18.

Nel caso di trasferimento di gestione dell'Istituto, il dipendente conserverà nei confronti della nuova gestione i diritti acquisiti e gli obblighi fissati col presente contratto.

Art. 19.

**SERVIZIO MILITARE**

Le interruzioni determinate nei rapporti di lavoro dagli obblighi militari del dipendente saranno regolate dalle leggi generali dello Stato e da quelle particolari sull'impiego privato.

Art. 20.

**ONERI SOCIALI**

Per quanto si attiene alle varie previdenze di natura sociale valgono le leggi e le norme vigenti in materia.

Art. 21.

**DISCIPLINA**

Il personale direttivo e insegnante è alle dipendenze dell'Istituto.

Gli insegnanti sono altresì alle dipendenze del personale direttivo dell'Istituto in ordine alle mansioni scolastiche.

Il dipendente è tenuto, nell'adempimento dei suoi compiti, all'osservanza delle leggi e delle norme scolastiche e del regolamento interno dell'Istituto.

Inoltre deve osservare subordinazione verso i superiori, rapporti di reciproca collaborazione con i colleghi, urbanità verso gli alunni e il personale dipendente e in genere una condotta pienamente rispondente al suo stato di educatore.

Spetta all'Istituto regolare i rapporti tra scuola e famiglia.

Spetta altresì all'Istituto controllare il metodo seguito dall'insegnante, nonchè il puntuale svolgimento dei programmi e l'osservanza del metodo didattico e dell'indirizzo pedagogico stabilito dall'Istituto.

In particolare al personale direttivo e insegnante sono fatti i seguenti obblighi:

*a*) osservare l'orario stabilito dall'Istituto;

*b*) intervenire alle sedute e adunanze del Collegio e del Consiglio dei professori;

*c*) conformarsi all'indirizzo didattico e pedagogico fissato dall'Istituto;

*d*) riferire con la necessaria tempestività e diligenza al Preside o Direttore sul profitto, la condotta e l'assiduità degli alunni;

*e*) osservare e fare osservare dagli alunni i regolamenti scolastici e quelli interni dell'Istituto.

Il personale direttivo, in particolare, dovrà assolvere scrupolosamente tutti gli obblighi connessi con l'incarico affidatogli, offrendo con il proprio comportamento esempio ai dipendenti e agli alunni dell'Istituto.

Nei rapporti con i dipendenti l'Istituto avrà massima cura di sostenere il prestigio e di difendere la dignità professionale del personale direttivo e degli insegnanti dinnanzi ai colleghi e agli alunni.

Art. 22.

Quando il dipendente sia costretto per malattia o altri gravi motivi ad assentarsi dalle lezioni dovrà avvertire tempestivamente l'Istituto. Ogni assenza dovrà essere giustificata non oltre il giorno successivo a quello in cui ebbe effetto, salvo impedimento e, se richiesto documentata.

Quando l'assenza ingiustificata si protragga oltre il quinto giorno, sarà in facoltà dell'Istituto licenziare il dipendente senza indennità o preavviso.

Salvo il caso di malattia, per cui vale quanto stabilito al successivo art. 23, è sempre in facoltà dell'Istituto chiedere al dipendente il recupero delle ore di assenza.

Le assenze per causa diversa da malattia non comportano remunerazione per il corrispondente periodo.

Art. 23.

In caso di malattia sarà applicato al dipendente il trattamento stabilito dalla legge sull'impiego privato (Art. 6, 4° capoverso e seguenti, legge 13 novembre 1924, n. 1825).

E' in facoltà dell'Istituto sottoporre il dipendente dichiaratosi ammalato a visita fiscale.

In caso di maternità valgono le norme di legge.

Art. 24.

In caso di matrimonio spetta al dipendente un periodo di ferie di 15 giorni.

Art. 25.

Il personale direttivo e insegnante è responsabile della conservazione del materiale scientifico e didattico che gli è stato affidato.

Ogni dispersione, smarrimento o danno per accertata incuria sarà da essi indennizzato.

Al termine dell'anno scolastico l'interessato curerà la riconsegna del materiale affidatogli dall'Istituto.

Art. 26.

Il personale direttivo e insegnante è impegnato per tutto il tempo del rapporto di lavoro a non impartire lezioni private agli alunni dello Istituto nel quale insegna.

Il personale di cui all'art. 1) non potrà assumere alcun incarico presso enti pubblici o privati, o presso scuole o istituti di educazione senza l'autorizzazione dell'Istituto da cui dipende.

Art. 27.

**SANZIONI**

Ogni infrazione alla disciplina stabilita dal presente contratto è soggetta a sanzioni di diverso grado, secondo l'ordine seguente:

*a*) rimprovero verbale o scritto;

*b*) trattenuta sullo stipendio fino a un massimo di un decimo di mensilità;

*c*) sospensione dalle lezioni e dallo stipendio fino a un massimo di 15 giorni;

*d*) licenziamento immediato senza preavviso e indennità.

Il licenziamento di cui alla lettera *d*) può essere applicato nei seguenti casi: indegnità morale e professionale, opere denigratorie ai danni dell'Istituto e dei suoi dirigenti, grave e continua recidività nella omissione dei propri doveri, violazione delle norme di cui all'art. 26 primo comma.

Art. 28.

Ove sorgano contestazioni nella interpretazione del presente contratto le parti potranno adire l'organo paritetico denominato Commissione di Conciliazione.

Esso sarà formato da sei membri designati in parti uguali dalle organizzazioni contraenti.

Il presidente della Commissione sarà scelto di comune accordo tra le parti o, in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale competente fra persone di chiara fama estranee alla scuola.

La Commissione stessa provvederà a disciplinare la sua attività mediante proprio regolamento.

Art. 29.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il presente contratto va in vigore per la sua parte normativa dalla data della stipula. Le tabelle annesse *A*) e *B*) entreranno in vigore a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1961-62.

Per l'anno scolastico 1960-61 sarà applicata la tabella risultante dall'allegato *C*.

Il presente contratto abroga tutti gli altri precedenti firmati dalle Associazioni sottoscritte.

TABELLA *A*

PER LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO A CUI SI APPLICANO GLI ARTICOLI 1 E 7 DEL PRESENTE CONTRATTO
(in vigore dall'anno scolastico 1961-62)

*Personale direttivo senza insegnamento*

Categoria *A*) L. 60.000 mensili
Categoria *B*) L. 45.000 mensili

*Insegnanti con incarico direttivo*

Categoria *A*) L. 36.000 annue per ogni classe funzionante
Categoria *B*) L. 30.000 annue per ogni classe funzionante

La retribuzione si intende al lordo di tutte le trattenute di legge. Sui minimi suddetti sarà applicato il 10% di riduzione per le regioni di Abruzzo-Molise, Puglia e Campania e il 15% per le regioni di Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il personale direttivo di cui alla presente tabella è tenuto a sostituire in via temporanea e provvisoria gli insegnanti assenti senza diritto ad ulteriore retribuzione.

Gli insegnanti con incarico direttivo sono retribuiti, per quanto riguarda le ore di insegnamento, in base alla tabella *B*).

Le retribuzioni sopra indicate per il personale direttivo senza insegnamento saranno aumentate dalle seguenti percentuali:

*a*) il 10% ove la popolazione scolastica delle classi ad essi affidate superi i 250 alunni, fino a 500;

*b*) 20% ove la popolazione scolastica delle classi ad essi affidate superi i 500 alunni.

Il personale direttivo che a partire dall'anno scolastico 1961-62 maturerà un'anzianità di due anni nel medesimo istituto, avrà diritto a una maggiorazione del 2,5% sulla retribuzione goduta e così a maturazione di ogni successivo biennio.

Gli stipendi del personale direttivo con o senza insegnamento non si possono cumulare tra loro.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 sulla retribuzione come sopra stabilita si applica un aumento del 3,5 %.

TABELLA *B*

PER LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE CUI SI APPLICANO GLI ARTICOLI 1, 2 E 7 DEL PRESENTE CONTRATTO
(In vigore dall'anno scolastico 1961-62)

*Personale insegnante*

Categoria *A*) L. 32.000 per ora annua di insegnamento
Categoria *B*) L. 29.000 per ora annua di insegnamento
Categoria *C*) L. 28.000 per ora annua di insegnamento
Categoria *D*) L. 55.000 mensili

La retribuzione si intende al lordo di tutte le trattenute di legge.

Sulle tangenti suddette sarà applicato il 10% di riduzione per le regioni di Abruzzo-Molise, Puglia e Campania e il 15% di riduzione per le regioni di Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Quando la retta scolastica corrisposta dall'alunno superi L. 75.000 annue sarà applicato sulle tangenti un aumento del 3%, quando superi le L. 90.000 annue sarà applicato sulle tangenti medesime l'aumento del 5%, quando invece la retta scolastica non superi le L. 45.000 annue sarà applicata sulle tangenti una riduzione del 10%.

Il conteggio dello stipendio mensile si effettua in base alla quota annua di un'ora di insegnamento, quale risulta dalla presente tabella, moltiplicata per il numero delle ore di insegnamento settimanale attribuite all'insegnante e successivamente diviso per dodici.

TABELLA *C*

PER LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE A CUI SI APPLICANO GLI ARTICOLI 1, 2 E 7 DEL PRESENTE CONTRATTO
(in vigore per l'anno scolastico 1960-61)

Categoria *A*) L. 28.000 quota annua per 1 ora di insegnamento
Categoria *B*) L. 26.000 quota annua per 1 ora di insegnamento
Categoria *C*) L. 24.000 quota annua per 1 ora di insegnamento

La predetta tabella è applicata integralmente per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, l'Emilia, la Toscana, le Marche, il Lazio.

Per le altre regioni, salvo quanto previsto dal seguente comma, la tabella è applicata con la riduzione del 10%.

Per la Sicilia e la Sardegna la riduzione è del 15%.

Gli insegnanti che a partire dall'anno scolastico 1959-60 matureranno un'anzianità di tre anni di servizio nel medesimo Istituto, avranno diritto a una maggiorazione della retribuzione in misura del 5%. L'aumento sarà applicato in eguale misura al maturare di ogni successivo triennio.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 753.
**Norme sul trattamento economico e normativo del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione nelle imprese assicuratrici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori, la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori Lavoratori, la Federazione Nazionale Assicuratori, il Sindacato Assicuratori - Gruppo I.N.A. -, il Sindacato Indipendente Lavoratori - Gruppo I.N.A.-, il Sindacato Nazionale Assicuratori - Gruppo I.N.A. -, il Sindacato Nazionale Assicuratori Privati, il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici, il Sindacato Unitario Assicuratori - Gruppo I.N.A. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 176 in data 10 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1960, relativo al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione nelle imprese assicuratrici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 31.* — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 LUGLIO 1960 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA E ALLA PRODUZIONE

Il giorno 28 luglio 1960 in Milano,

tra

l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, rappresentata dal suo Presidente prof. avv. *Eugenio Artom*;

e

la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori (F.I.S.N.A.) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal sig. *Ettore Ciancamerla* e dai Segretari Nazionali: dott. *Oscar Pertici* per il Sindacato Nazionale Lavoratori I.N.A., sig. *Vittorino Troilo* per il Sindacato Nazionale Lavoratori Assicurazioni Private, sig. *Corrado Di Rosa* per il Sindacato Nazionale Lavoratori Collegate I.N.A., assistiti dai sigg.: *Alessandro De Pasquali* e *Alberto Vespaziani*;

la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori Lavoratori (F.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario Generale sig. *Sigilfredo Meriggi*, assistito per il Sindacato Nazionale Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione dai sigg. *Salvatore Amoroso*, *Ottavio Giordani*, *Romolo Piccioli*, *Mario Sammartini* e *Vittorio Spano*;

la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.), rappresentata dal Segretario Nazionale sig. *Aldo Poletti*, assistito dai Vice Segretari Nazionali sigg. *Lionello Baldassini*, *Adalgiso Cadorini*, *Giovanni Farinelli* e *Giuseppe Pagani*;

il Sindacato Assicuratori Gruppo I.N.A. (S.A.G.I.), aderente alla Unione Italiana Lavoratori Assicurazioni (U.I.L.A.S.-U.I.L.), rappresentato dal Segretario signor *Ezio Moscatelli*, assistito dai sigg. *Mario Vantaggio* e *Boleslao Agnelli*;

il Sindacato Indipendente Lavoratori Gruppo I.N.A. (S.I.L.G.I.), rappresentato dal Segretario sig. *Edoardo Pignalosa*;

il Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo I.N.A (S.N.A.G.I.), aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Assicurazioni (F.I.L.A.-C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario sig. *Jono Donelli* e dai sigg.: *Salvatore Lampis*, *Mario Martoriati*, *Luigi Simonelli* e *Roberto Tirletti*;

il Sindacato Nazionale Assicuratori Privati (S.N.A.P.), aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Assicurazioni (F.I.L.A.-C.I.S.L.), rappresentato dal Segretario Generale Responsabile cav. *Emilio Gioscia*, assistito dai sigg.: *Lucio Cortese*, *Paolo Lamacchia*, *Domenico Spera* e *Federico Zucco*;

il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici (S.N.F.I.A.) rappresentato dal suo Presidente dott. *Ruggero Perucconi*, assistito dal dott. *Guido Guanti* e dal dott. *Raffaele Nudi*;

il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo I.N.A. (S.U.A.G.I.), rappresentato dal suo Segretario Nazionale sig. *Giuliano Crocetta*, e dai Vice Segretari sigg.: *Sergio Marincioni* e *Ernesto Marchione*;

premesso: che il carattere dell'attività assicurativa determina fra le Imprese e il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione rapporti di particolare natura che richiedono una autonoma disciplina;

che la formulazione del presente contratto è ispirata all'esigenza di equilibrio dei costi, sulla base dei criteri tecnici delle imprese;

si è convenuto quanto segue:

## Titolo I

## SFERA DI APPLICAZIONE

### Art. 1.

Il presente contratto disciplina i rapporti fra le Imprese di assicurazione e il personale di organizzazione produttiva e di produzione, da esse nominato, abbia o non abbia rapporto di impiego.

Al personale amministrativo trasferito dall'Impresa all'organizzazione produttiva o alla produzione si applicano le norme per esso stabilite dal presente contratto.

*Nota a verbale.* — Il presente contratto non disciplina i rapporti fra l'Alleanza Assicurazioni S.p.A. e il personale di organizzazione produttiva e di produzione, il quale è regolato da apposito contratto aziendale.

TITOLO II

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE

Art. 2.

L'intera categoria del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione viene suddivisa nei seguenti gruppi:

1° *Gruppo*: *Ispettori di organizzazione produttiva*: personale, comunque denominato, avente rapporto di lavoro continuativo e subordinato, con incarico di organizzazione della produzione in un determinato territorio e altresì col compito di sovraintendere ed assistere la organizzazione stessa.

2° *Gruppo*: *Ispettori di produzione*:

*Categoria A*: personale, comunque denominato, avente rapporto di lavoro continuativo e subordinato, consistente nell'incarico promiscuo di produzione personale o in collaborazione e di organizzazione.

*Categoria B*: personale, comunque denominato, avente rapporto di lavoro continuativo e subordinato, consistente nell'incarico di produzione personale o in collaborazione.

3° *Gruppo*: *Produttori di 3° gruppo*: coloro che, comunque denominati e non avendo vincolo di subordinazione, siano incaricati dall'Impresa, con lettera di nomina, di svolgere attività di produzione personale o in collaborazione in modo continuativo.

4° *Gruppo*: *Produttori liberi*: coloro che, comunque denominati, svolgono attività di produzione libera in base a semplice lettera di autorizzazione dell'Impresa.

Art. 3.

Il *personale amministrativo* trasferito alla produzione può avere compiti di produzione personale, in collaborazione, di organizzazione o promiscui.

TITOLO III

CLAUSOLE NORMATIVE

Capo I.

Art. 4.

A) *Ispettori di organizzazione produttiva*: fruiscono del trattamento normativo previsto per la 1ª categoria impiegatizia dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Milano il 27 luglio 1960.

B) *Personale amministrativo trasferito alla produzione*: ha il trattamento normativo stabilito dal contratto impiegatizio del personale amministrativo, integrato dalle norme del presente contratto in quanto applicabili.

C) *Ispettori di produzione di categoria A e B*: il trattamento normativo spettante è stabilito dai successivi articoli da 6 a 29.

D) *Produttori di 3° gruppo*: il trattamento normativo spettante è stabilito dall'art. 36.

*Nota a verbale.*

1) In caso di modificazione del contratto indicato al comma A) dell'art. 4 le parti si incontreranno entro il termine di tre mesi per discutere gli adeguamenti da apportare al trattamento normativo degli Ispettori di organizzazione produttiva, in relazione alle predette intervenute modificazioni e tenendo conto delle particolari caratteristiche del settore produttivo.

2) La lettera di nomina da rilasciare al personale di cui al presente articolo deve contenere:

1) la data di assunzione;

2) la qualifica assegnata;

3) il territorio di competenza;

4) i rami nei quali deve operare;

5) la misura delle provvigioni e/o delle interessenze e/o partecipazioni e/o rappels;

6) la misura del rimborso spese;

7) il richiamo all'applicabilità del contratto in vigore.

Per il personale di cui ai punti *A* e *C* la lettera di nomina deve contenere, inoltre, l'indicazione dello stipendio.

Per il personale di cui al punto *B* la lettera di nomina deve contenere solo quanto precitato ai nn. 3, 4, 5 e 6.

Art. 5.

Il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione e quello amministrativo ad esso trasferito, deve tenere una condotta costantemente uniformata a principî di correttezza professionale tanto nei confronti degli assicurati e assicurandi, quanto della Impresa e dei collaboratori della stessa; deve dare una fattiva prestazione di attività per il raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, attenendosi alle norme contenute nella « lettera di nomina o di autorizzazione » e alle istruzioni di carattere generale o particolare impartite dalla Direzione, anche per tramite di Ispettori a ciò delegati.

Gli Ispettori di organizzazione produttiva, il personale amministrativo trasferito alla produzione, gli Ispettori di produzione e i produttori di 3° gruppo devono operare esclusivamente a favore dell'Impresa o delle Imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario (per i produttori di 3° gruppo tale disposizione si riferisce solo all'attività assicurativa); pertanto non possono essere appoggiati affari ad altre Imprese.

Gli Ispettori di organizzazione produttiva, il personale amministrativo trasferito alla produzione e gli Ispettori di produzione, debbono avere, normalmente, residenza e dimora nella zona ove prestano servizio; hanno l'obbligo di denunciare l'indirizzo della propria abitazione e gli eventuali mutamenti anche durante le ferie.

Capo II.

ISPETTORI DI PRODUZIONE DI CATEGORIA
A e B

Art. 6.

**ASSUNZIONE E PROVA**

L'assunzione dell'Ispettore di produzione avviene con un periodo di prova, salvo diversa determinazione dell'Impresa.

Il periodo di prova non può superare tre mesi.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso e senza indennità a iniziativa di una delle parti.

*Nota a verbale.* — Nel periodo di prova spetta allo Ispettore il trattamento di cui al punto *c)* dell'art. 31.

Art. 7.

**PASSAGGIO DI GRUPPO**

In caso di passaggio da Ispettore di produzione a Ispettore di organizzazione produttiva, l'Ispettore — ai fini del trattamento minimo spettante in base al successivo art. 31 — viene assegnato alla prima classe dell'apposita tabella (all. 1). Le eventuali indennità assorbibili saranno conguagliate, fino a concorrenza, con gli aumenti derivanti dal nuovo inquadramento.

Ai soli effetti del successivo scatto alla 2ª classe, lo Ispettore conserva l'anzianità di scatto maturata quale Ispettore di produzione alla data del passaggio al gruppo superiore, con massimo di 12 mesi.

Art. 8.

**FERIE**

Nel corso di ogni anno solare, normalmente dal 1° aprile al 31 ottobre, l'Ispettore di produzione ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:

*a)* giorni 15 in ciascuno dei quattro anni solari successivi a quello di assunzione;

*b)* giorni 21 in ciascuno degli ulteriori tre anni solari;

*c)* giorni 25 in ciascuno degli ulteriori due anni solari;

*d)* un mese (giorni 31) in ciascuno degli anni solari successivi.

Il periodo feriale non può iniziarsi in giornata festiva; è continuativo e comprende le giornate festive e semifestive che cadono nel corso di esso, fatta eccezione per il giorno terminale ove questo sia festivo; di tale eccezione non potrà beneficiare più di una volta in ogni anno l'Ispettore che abbia ottenuto il frazionamento delle ferie.

Per la frazione di anno, corrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, spetterà all'Ispettore di produzione, che abbia compiuto il periodo di prova, un periodo di ferie pari a un giorno per ogni mese di servizio, col massimo di dieci giorni.

Resta fermo il diritto ad un maggior numero di ferie a favore degli Ispettori di produzione che ne fruiscono in base a disposizioni contrattuali in atto al momento della firma del presente contratto.

Nel caso che la risoluzione del rapporto di lavoro per recesso da parte dell'Impresa a norma dell'art. 2118 del codice civile avvenga dopo il primo trimestre dell'anno, l'Ispettore di produzione avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse.

Nel computo dell'indennità sostitutiva le provvigioni e interessenze saranno conteggiate in base alla media dell'ultimo triennio, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Art. 9.

L'Impresa soltanto per imprescindibili esigenze di servizio può frazionare i periodi di ferie superiori a 25 giorni, purchè uno dei due periodi non sia inferiore a 20 giorni consecutivi.

L'Impresa può richiamare l'assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto dell'Ispettore di produzione di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.

Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta dell'Ispettore di produzione, sempre che le esigenze del servizio lo consentano.

Art. 10.

Nel caso di assenza dal servizio, esclusa quella dovuta a malattia per un periodo non superiore ai 7 mesi, il periodo di ferie spettante, viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, non vanno computati nella durata delle ferie, purchè l'Ispettore di produzione denunci nel più breve tempo possibile all'Impresa l'infermità, segnalando gli estremi necessari perchè l'Impresa stessa possa provvedere agli accertamenti del caso.

Art. 11.

**MATRIMONIO, GRAVIDANZA E PUERPERIO**

L'Ispettore che contragga matrimonio fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi non computabile come ferie, secondo le disposizioni della legge in proposito.

In caso di gravidanza e puerperio l'Impresa, in luogo del trattamento economico stabilito dalla legge, corrisponderà la normale retribuzione per un periodo di tre mesi e mezzo calcolata coi criteri di cui al successivo art. 12. Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel complesso, più favorevole il trattamento di legge.

Art. 12.

**MALATTIE ED INFORTUNI**

L'ispettore di produzione, in caso di malattia o infortunio, deve inoltrare, nel più breve tempo possibile, comunque non oltre il terzo giorno, il certificato medico.

Accertata la malattia o l'infortunio l'Impresa conserverà il posto per:

*a)* mesi 3 all'Ispettore di produzione che abbia superato il periodo di prova e abbia anzianità di servizio non superiore a 2 anni;

*b)* mesi 6 all'Ispettore di produzione con anzianità di servizio fra il 3° anno iniziato e l'8° anno compiuto;

*c)* mesi 12 all'Ispettore di produzione con anzianità di servizio fra il 9° anno iniziato e il 15° anno compiuto;

*d)* mesi 18 all'Ispettore di produzione con anzianità di servizio superiore ai 15 anni.

Nel caso di cui alla lettera *a)* sarà corrisposta l'intera retribuzione per il primo mese e la retribuzione ridotta a metà per i mesi successivi;

nel caso di cui alla lettera *b)* sarà corrisposta l'intera retribuzione per 3 mesi e la retribuzione ridotta a metà per i mesi successivi;

nel caso di cui alla lettera *c)* sarà corrisposta l'intera retribuzione per 8 mesi e la retribuzione ridotta a metà per i mesi successivi;

nel caso di cui alla lettera *d)* sarà corrisposta l'intera retribuzione per 10 mesi, la retribuzione ridotta a metà per i successivi 4 mesi e a un terzo per gli ulteriori 4 mesi.

Quando la retribuzione sia stata ridotta in conseguenza dell'applicazione dei paragrafi precedenti, le mensilità aggiuntive saranno corrisposte in misura ridotta in ragione del rapporto esistente fra la retribuzione effettivamente percepita dall'Ispettore di produzione nel trimestre di scadenza di dette mensilità e quella che egli avrebbe normalmente dovuto percepire.

Agli effetti del presente articolo, e semprechè si tratti di malattia che determini assenza dal servizio per più di un mese, le provvigioni e interessenze saranno conteggiate nella retribuzione in base alla media delle provvigioni e interessenze pagate nel semestre precedente all'inizio della malattia, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Le provvigioni o interessenze maturate o liquidabili durante il periodo di malattia saranno corrisposte per la parte eccedente l'importo della media di cui sopra.

I rimborsi o concorsi spese in qualsiasi modo denominati ed anche se forfetizzati saranno corrisposti in proporzione al periodo di servizio prestato nel corso di ciascun mese di inizio o di fine malattia.

Trascorso il periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto si estingue di diritto senza necessità di disdetta ma con l'obbligo della corresponsione delle indennità di licenziamento.

Art. 13.

Nel caso di successive malattie, a ciascuna di esse verrà applicato il trattamento di cui all'articolo precedente. Le ricadute nella medesima malattia sono considerate come unica malattia, a meno che non si interponga, tra l'una e l'altra manifestazione morbosa, un intervallo di almeno 4 mesi; in caso di ricaduta nella stessa malattia verificatesi entro 4 mesi dalla precedente manifestazione, l'Ispettore di produzione avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui all'articolo precedente e il trattamento previsto dalla legge sull'impiego privato.

Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad eccezione di quanto disposto al precedente art. 10.

Art. 14.

L'Impresa ha diritto di accertare, a mezzo di un medico da essa incaricato, l'esistenza della malattia e di controllarne il decorso. In caso di contestazione sul giudizio del medico circa la possibilità da parte dello Ispettore di produzione di riprendere il servizio, la decisione inappellabile sarà deferita a una Commissione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due. In caso di mancato accordo, il terzo sanitario è nominato dal Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici ove risiede l'Ispettore di produzione interessato. Le spese per il giudizio della Commissione sono a carico della parte soccombente.

Art. 15.

**SERVIZIO MILITARE**

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende fino alla data di effettiva ripresa del servizio.

Il periodo di assenza per la prestazione del servizio di leva non viene computato come anzianità ad alcun effetto.

L'Ispettore di produzione deve riprendere servizio entro un mese dal giorno del congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo: in caso contrario sarà considerato dimissionario.

Art. 16.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

L'indennità prevista dalla legge 10 giugno 1940 numero 653 viene corrisposta all'Ispettore di produzione richiamato alle armi, per mesi 3 anzichè per mesi 2.

L'ispettore di produzione deve riprendere servizio entro dieci giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto durata non superiore ad un mese; entro quindici giorni, se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi; entro venti giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi ma non a un anno; entro trenta giorni, se ha avuto durata superiore a un anno. In caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.

Il trattenuto alle armi ha diritto al trattamento di cui al primo e terzo comma del presente articolo.

Art. 17.

Per gli stranieri la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro.

In caso di richiamo alle armi, lo straniero viene considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali si risolve il rapporto di lavoro.

A seguito della risoluzione di cui ai precedenti comma si corrisponderà la sola indennità di anzianità.

Art. 18.

**PREMIO DI ANZIANITÀ**

Al compimento del 25° anno e del 35° anno di servizio prestato effettivamente ed ininterrottamente presso la medesima Impresa, sarà corrisposto all'Ispettore di produzione un premio di anzianità dell'importo, rispettivamente, pari al 7,50 % ad al 15 % della retribuzione annuale spettantegli nel momento in cui il suddetto diritto matura.

Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari, le diarie e i rimborsi o concorsi spese, comunque denominati anche se forfetizzati, le provvigioni, le soprapprovvigioni o rappels gli eventuali altri premi di produzione o compensi variabili e le interessenze.

Alla somma risultante dal computo di cui sopra viene aggiunta la quota di provvigioni compresa nell'ultima gratifica natalizia corrisposta all'Ispettore di produzione.

Art. 19.

**CAUSE ESTINTIVE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

L'estinzione del rapporto di lavoro può avvenire:

*a*) per recesso da parte dell'Impresa a norma dello art. 2118 Codice civile;

*b*) per dimissioni;

*c*) per malattia o infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto ai sensi dell'art. 12;

*d*) per morte;

*e*) per recesso per giusta causa a norma dell'articolo 2119 Codice civile.

Art. 20.

**TERMINI DI PREAVVISO**

Quando l'Impresa intenda recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 del Codice civile deve dare il preavviso nei termini seguenti:

*a*) all'Ispettore di produzione che ha superato il periodo di prova e non ha compiuto i 3 anni di effettivo servizio: mesi 1;

*b*) all'Ispettore di produzione con 3 anni di servizio effettivo e che non ha ancora compiuto i 6 anni di servizio effettivo: mesi 2;

*c*) all'Ispettore di produzione con 6 anni di servizio effettivo e che non ha raggiunto i 10 anni di servizio effettivo: mesi 3;

*d*) all'Ispettore di produzione che ha compiuto i 10 anni di servizio effettivo: mesi 4.

Quando l'Ispettore di produzione intenda recedere dal contratto per dimissioni deve dare il preavviso nei termini seguenti:

*a*) se ha superato il periodo di prova e non ha compiuto i 5 anni di servizio effettivo: mesi 1;

*b*) se ha 5 anni di effettivo servizio e non ha compiuto i 10 anni di servizio effettivo: mesi 1 e mezzo;

*c*) se ha compiuto i 10 anni di servizio effettivo: mesi 2.

La parte che recede dal contratto senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.

Il periodo di preavviso è considerato come servizio: qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.

Restano fermi a favore degli Ispettori di produzione in servizio alla entrata in vigore del presente contratto i maggiori termini di preavviso cui essi abbiano diritto in base alle disposizioni di cui all'art. 58 del contratto collettivo di lavoro stipulato in Milano il 28 ottobre 1941 riguardante le Imprese assicuratrici della provincia di Milano.

Art. 21.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ**

Quando l'estinzione del rapporto avvenga ai sensi della lettera *a*) dell'art 19, spettano all'interessato, oltre il preavviso di cui all'art. 20, una indennità di anzianità pari a 1/12 della retribuzione complessiva annua per ogni anno di servizio effettivo prestato fino a un limite massimo annuo di retribuzione computabile di L. 1.800.000 e a 1/24 della parte eccedente le lire 1.800.000.

Detto limite viene elevato a L. 2.100.000 qualora la estinzione del rapporto avvenga nei confronti di Ispettore di produzione che sia stato colpito da invalidità permanente assoluta o in caso di morte.

Art. 22.

Quando l'estinzione del rapporto ai sensi della lettera *b*) dell'art. 19 spetterà all'interessato, che abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo quale Ispettore di produzione, l'indennità di anzianità nella misura del 25 % di quella che gli sarebbe spettata nel caso di recesso da parte dell'Impresa; qualora il periodo di servizio suddetto sia superiore a 10 anni, la misura suindicata sarà elevata al 50 %; qualora il periodo di servizio suddetto sia superiore a 15 anni, la misura su indicata sarà elevata al 75 %.

Valgono i limiti di computabilità di cui all'art. 21.

Art. 23.

Quando l'estinzione del rapporto avvenga ai sensi della lettera *c*) dell'art. 19, spetteranno all'ispettore di produzione le indennità di licenziamento nella misura e con i limiti di computabilità di cui all'art. 21.

Art. 24.

Quando l'estinzione del rapporto avvenga per morte, sarà corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'Ispettore di produzione, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso spettanti per il caso di recesso da parte dell'Impresa.

La ripartizione dell'indennità di cui sopra, se non vi è accordo fra gli aventi diritto deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Art. 25.

Il diritto di recesso per giusta causa di cui alla lettera *c*) dell'art. 19, potrà essere esercitato quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Il recesso ha effetto dal momento dell'intimazione all'interessato; qualora questa non sia avvenuta verbalmente, il recesso ha effetto dalla data risultante dalla ricevuta della lettera raccomandata a. r. diretta al domicilio della parte interessata.

L'intimazione verbale, ferma la data di effetto come sopra indicata, deve essere confermata per iscritto.

Il datore di lavoro che recede dal contratto per giusta causa non deve all'Ispettore di produzione nè preavviso, nè indennità di anzianità: il preavviso e la indennità di anzianità spettano all'Ispettore di produzione che recede per giusta causa.

Art. 26.

Agli effetti del calcolo dell'indennità di anzianità superato il primo anno di servizio, la frazione di anno sarà computata in ragione dei dodicesimi di anno in essa contenuti, considerato come un dodicesimo il periodo residuo che superi i quindici giorni.

Art. 27.

Nel computo della retribuzione complessiva annua per il calcolo della indennità di anzianità le provvigioni, le interessenze, le sopraprovvigioni o rappels, gli altri eventuali premi di produzione e compensi variabili verranno conteggiati nella media dell'ultimo triennio con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese; le diarie forfetizzate saranno conteggiate nella misura del 40 %. Analogamente si provvederà per la indennità sostitutiva del preavviso.

I rimborsi o concorsi spese, in qualsiasi modo denominati ed anche se forfetizzati, nonchè gli assegni familiari di legge saranno esclusi.

Art. 28.

Il recesso dal contratto a norma dell'art. 19 lettere *a*), *b*) e *c*) deve essere intimato per iscritto.

Il recesso ha effetto dal momento indicato nella comunicazione, ma comunque, non prima che questa sia pervenuta alla controparte o al domicilio della stessa; i termini di preavviso, peraltro, non possono decorrere se non dal 1° o dal 16 del mese immediatamente successivo alla data di effetto del recesso.

Art. 29.

In ogni caso di estinzione del rapporto, all'atto della restituzione dei documenti personali di lavoro, l'Impresa rilascerà all'interessato un certificato contenente l'indicazione della categoria di appartenenza, della qualifica nonchè della durata della prestazione.

Capo III

PRODUTTORI 3° GRUPPO

Art. 30.

L'attività dei produttori di terzo gruppo non costituisce rapporto di impiego; tuttavia, la cessazione di essa sarà preceduta da un preavviso di:

giorni 15 nel caso di attività inferiore a 5 anni di durata;

giorni 30 nel caso di attività da 5 a 10 anni di durata;

giorni 45 nel caso di attività di 10 e più anni di durata.

In mancanza di tale preavviso, sarà corrisposta la indennità sostitutiva.

Sarà, inoltre, corrisposta per ogni anno compiuto di attività una indennità pari a 1/24 della media annuale dei compensi, complessivamente percepiti a qualunque titolo dal produttore nell'ultimo triennio di attività (o nel minore tempo della stessa) con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Sono esclusi gli assegni familiari di cui all'art. 34.

Nulla viene corrisposto al produttore di terzo gruppo in caso di dimissioni o di risoluzione per giusta causa.

Il produttore che abbia meno di tre anni di attività e che, per oltre 5 mesi, non abbia conseguito alcun risultato di produzione, sarà senz'altro considerato dimissionario, salvo che la mancata produzione dipenda da comprovata malattia o infortunio.

L'Impresa su richiesta dell'interessato, prenderà in esame la possibilità di trasferire alla categoria *B* degli Ispettori di produzione il produttore che per almeno due anni consecutivi abbia raggiunto una produzione sufficiente a giustificare l'onere che deriverebbe all'Impresa dal nuovo inquadramento.

*Nota a verbale.* - Le parti si dànno atto che nel caso di cui al penultimo comma del presente articolo al produttore considerato dimissionario non sarà richiesta indennità di mancato preavviso.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 31.

Il trattamento economico è stabilito per accordo diretto tra l'Impresa e l'Ispettore o produttore, con l'osservanza delle norme seguenti:

*a*) per gli *Ispettori di organizzazione produttiva* il complesso della retribuzione annua, non relativa a provvigioni e/o interessenze, non potrà essere inferiore ai minimi indicati nell'allegato 1. Agli effetti del raffronto con i minimi stessi, dalla retribuzione complessiva dell'Ispettore di organizzazione produttiva deve essere esclusa la quota di gratifica natalizia determinata in ragione delle provvigioni e/o interessenze;

*b*) per il *personale amministrativo trasferito alla produzione*, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto al momento del trasferimento, le competenze annue globali fisse e variabili, escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese non potranno essere inferiori a quelle che detto personale conseguirebbe nella categoria di appartenenza, per effetto degli scatti tabellari e delle variazioni contrattualmente stabilite.

A detto personale sarà alla fine di ogni esercizio, comunicato il complesso delle competenze ad esso corrisposte durante l'anno e sarà precisato l'ammontare della parte fissa della retribuzione determinata come sopra;

*c*) per gli *Ispettori di produzione* il complesso della retribuzione annua, non relativa a provvigioni e/o interessenze, compresa la gratifica natalizia, non potrà essere inferiore ai minimi indicati nell'allegato 2;

*d*) per i *produttori di terzo gruppo* il compenso è determinato in rapporto ad impegni di produzione e spetta in proporzione alla produzione conseguita: le anticipazioni di provvigioni e di assegni, i rimborsi e concorsi spese sono suscettibili di conguaglio in relazione alla produzione realizzata;

*e*) per i *produttori di quarto gruppo* il compenso è costituito da provvigioni ed, eventualmente, da premi di produzione i quali possono anche essere attribuiti a titolo di concorso spese.

Nel calcolo della gratifica natalizia le provvigioni e/o interessenze saranno considerate escludendo quanto eventualmente corrisposto a titolo di rimborso spese.

TITOLO V

DIARIE - RIMBORSI SPESE

Art. 32

Gli eventuali trattamenti di diarie e rimborsi spese vengono regolati esclusivamente per accordo diretto fra Impresa e Ispettore o produttore.

TITOLO VI

ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE - ASSEGNI FAMILIARI - ASSISTENZA MALATTIA - FERIE.

*Assicurazioni sociali obbligatorie*

Art. 33.

Gli Ispettori di organizzazione produttiva, il personale amministrativo trasferito alla produzione e gli Ispettori di produzione fruiscono delle assicurazioni sociali obbligatorie; qualora risultino ammessi a trattamento di previdenza aziendale mantengono tale posizione.

*Nota a verbale.* - Per il personale amministrativo trasferito alla produzione la base contributiva per le assicurazioni sociali non potrà, comunque, essere inferiore alla retribuzione che detto personale avrebbe conseguito qualora fosse rimasto nella carriera amministrativa per effetto di revisioni generali di trattamento economico nonchè per effetto degli scatti tabellari nella categoria di originaria appartenenza, salvo che il rapporto di lavoro sia stato risolto al momento del trasferimento.

Art. 34.

**ASSEGNI FAMILIARI**

Gli assegni familiari vengono corrisposti:

*a*) agli Ispettori di organizzazione produttiva, al personale amministrativo trasferito alla produzione e agli Ispettori di produzione in base alle norme di legge esistenti per il settore assicurazioni;

*b*) ai produttori di terzo gruppo direttamente dall'Impresa secondo le disposizioni regolanti la misura ed i criteri di corresponsione per il settore assicurazioni.

*Lettera alle Organizzazioni dei lavoratori.* - Per i produttori di terzo gruppo in caso di mancato raggiungimento del preventivo di produzione gli assegni familiari saranno corrisposti in misura ridotta proporzionalmente alla produzione conseguita.

Art. 35.

**ASSISTENZA MALATTIA**

Gli ispettori di organizzazione produttiva, il personale amministrativo trasferito alla produzione, gli ispettori di produzione e i produttori di terzo gruppo sono iscritti all'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie e, pertanto, usufruiscono delle prestazioni date dall'Istituto stesso.

Art. 36.

**FERIE**

L'impresa comunicherà a mezzo lettera raccomandata ai lavoratori che hanno diritto al godimento delle ferie la data di inizio delle medesime; da quella data

il lavoratore sarà considerato in ferie ad ogni effetto e qualsiasi prestazione di lavoro, da parte sua, sarà considerata come non autorizzata e non potrà essere invocata come motivo per richiedere compenso per mancato godimento di ferie.

### Art. 37.

### PROVVIGIONI

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 12, 16, 18 e 27 della presente regolamentazione circa il computo delle provvigioni per gli effetti negli articoli medesimi considerati, saranno applicabili anche al rapporto di lavoro con gli Ispettori di organizzazione produttiva e con il personale amministrativo trasferito alla produzione.

### Art. 38.

### PERSONALE AVENTE INCARICHI DI CARATTERE SINDACALE

Ai lavoratori che rivestono cariche sindacali nel settore delle Imprese di assicurazione, è garantita la piena incondizionata libertà di svolgere i compiti inerenti alla carica ricoperta.

I membri dei Comitati Direttivi Nazionali e/o delle segreterie nazionali, in numero non superore a cinque per ciascuna Organizzazione, dei quali non più di due dipendenti della medesima Impresa e i Segretari provinciali potranno svolgere attività sindacale inerente alla loro carica anche durante le ore di ufficio e di ciò l'Impresa terrà conto per quanto concerne le prestazioni di lavoro di detto personale.

Gli altri membri dei Comitati Direttivi Nazionali e/o delle Segreterie nazionali fruiranno di permessi e facilitazioni per l'assolvimento dei doveri inerenti alla carica. Ai delegati ai congressi delle Organizzazioni sarà pure concesso il permesso per potervi partecipare.

I membri dei Comitati Direttivi Nazionali delle Segreterie nazionali e i Segretari provinciali, ai quali sia applicabile il comma secondo non possono essere trasferiti in altra sede o licenziati, a meno che ricorrano gli estremi di risoluzione del rapporto di lavoro in tronco, durante il periodo di carica o nei tre mesi successivi qualora il Ministro del Lavoro, se trattasi di Dirigenti nazionali, o il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro, se trattasi di Segretario provinciale, su ricorso del lavoratore interessato, riconosca che il provvedimento sia stato determinato dall'attività svolta dal lavoratore nell'esercizio della predetta carica sindacale. Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento e sospende gli effetti di questo, fino alla decisione del Ministro o del Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

A parziale deroga del comma precedente, due Segretari nazionali o, in mancanza, due membri del Comitato o Consiglio Direttivo Nazionale designati da ogni Organizzazione sindacale non potranno essere trasferiti in altra sede durante il periodo della carica.

Rimane, comunque, ferma la facoltà delle parti interessate di ricorrere all'Autorità giudiziaria, in caso di contestazione tanto per il trasferimento che per licenziamento.

Le disposizioni del presente articolo saranno applicabili soltanto dopo che la designazione delle persone sopra indicate, sarà stata notificata dalla Organizzazione dei prestatori d'opera competente all'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici. In nessun caso saranno applicabili al personale che riveste cariche in Organizzazioni sindacali che non possano essere considerate, per il numero e le caratteristiche delle categorie rappresentate, come tutrici di interessi generali dei lavoratori del settore assicurativo.

*Nota a verbale.* - In relazione a quanto sabilito nel secondo comma dell'art. 38 le parti si dànno, reciprocamente, atto che, qualora, nel corso del presente contratto si verificassero sostanziali variazioni nel numero delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, esse parti si incontreranno per riesaminare la questione del numero dei lavoratori aventi incarichi sindacali ammessi a fruire della tutela di cui all'articolo stesso.

*Nota a verbale.* - Il numero massimo delle persone alle quali si riferisce la tutela sindacale del presente articolo è comprensivo anche dei lavoratori regolati dal contratto riguardante gli impiegati e i commessi e da quello che si riferisce agli autisti, operai, custodi, guardiani diurni e notturni, personale di pulizia e fatica.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 39.

L'assegnazione dell'Ispettore e del produttore a un determinato gruppo e le relative attribuzioni devono risultare da lettera di nomina rilasciata dalla Impresa.

### Art. 40.

L'eventuale produzione procurata dal personale non addetto alla produzione è quella procurata dai produttori occasionali è esclusa da ogni disciplina, non essendo considerata oggetto di particolare rapporto giuridico con l'Impresa; l'eventuale produzione procurata in rami diversi da quelli indicati nella lettera di nomina del produttore verrà considerata come produzione libera a tutti gli effetti.

### Art. 41.

I rapporti fra le Imprese e il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione sono interamente ed esclusivamente disciplinati dalle disposizioni del presente contratto; è concordemente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso restando espressamente esclusa l'applicabilità di norme, consuetudini locali ed usi di piazza.

TITOLO VIII

CONDIZIONI PARTICOLARI

*Disposizioni riguardanti gli Ispettori di organizzazione produttiva e gli Ispettori di produzione direttamente dipendenti dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.*

ISPETTORI DI ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA
(1° Gruppo)

Art. 42.

Al personale di organizzazione produttiva direttamente dipendente dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, si applica il presente contratto con le seguenti condizioni particolari:

1) *Trattamento economico.* - In deroga a quanto previsto dall'art. 31 lettera *a*), il complesso della retribuzione annua, non relativa a provvigioni e/o interessenze, non potrà essere inferiore ai minimi indicati nell'allegato 3), tabella *A*.

Per ragioni di merito l'Impresa potrà trasferire nella tabella *B* del predetto allegato 3) gli Ispettori di organizzazione produttiva inquadrati nella tabella *A*. In tal caso l'Ispettore di organizzazione produttiva verrà assegnato alla classe il cui stipendio risulti immediatamente superiore a quello percepito all'atto del passaggio alla tabella *B*, previa maggiorazione di quest'ultimo stipendio di un importo corrispondente a quello dello scatto successivo o, in mancanza, a quello dell'ultimo scatto previsto nella tabella *A*. Unicamente agli effetti del successivo scatto di tabella, sarà riconosciuta l'anzianità già maturata nella classe in cui l'Ispettore di organizzazione produttiva si trovava assegnato precedentemente al passaggio della tabella *B*; nessuna anzianità di scatto sarà riconosciuta per gli anni di permanenza nella classe massima della tabella *A*.

2) *Termini di preavviso.* In deroga a quanto previsto dall'art. 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 27 luglio 1960 per il personale impiegatizio delle Imprese di assicurazione assegnato ai gruppi tabellari « *C* », « *D* » ed « *E* », i termini di preavviso, nel caso di recesso da parte dell'Impresa, a norma dell'art. 2118 Codice civile, cono stabiliti come segue:

*a*) qualora abbia superato il periodo di prova e non ancora i due anni di servizio effettivo: mesi 2;

*b*) qualora abbia superato i due anni e non ancora i 5 anni di servizio effettivo: mesi 4;

*c*) qualora abbia compiuto i 5 anni di servizio effettivo: mesi 6.

3) *Indennità di anzianità, in caso di dimissioni.* - In deroga a quanto previsto dall'art. 58 del precitato contratto collettivo 27 luglio 1960, all'Ispettore di organizzazione produttiva è dovuta nel caso di dimissioni l'intera indennità di anzianità che gli sarebbe spettata nel caso di recesso da parte dell'Impresa, fermi i termini di preavviso di cui al primo comma dell'articolo stesso.

4) *Trattamento di previdenza.* - Il trattamento previdenziale degli Ispettori di organizzazione produttiva è basato sull'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'I.N.P.S.

Peraltro, l'I.N.A. assume a proprio carico una assicurazione integrativa per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dall'Istituto stesso per i rischi suddetti.

L'assicurazione anzidetta garantirà in caso di sinistro un capitale di L. 900.000, aumentato di tante volte L. 100.000 per quanti anni mancheranno dal momento del sinistro al raggiungimento del 60° anno di età da parte dell'Ispettore di organizzazione produttiva, con il massimo di L. 4.400.000. La parte frazionaria degli anni mancanti al 60° è considerata come anno intero.

In caso di morte il capitale assicurato sarà liquidato, in parti eguali, agli aventi diritto al trattamento di reversibilità, ai sensi delle disposizioni di legge per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'I.N.P.S.; in mancanza di aventi diritto al trattamento di reversibilità, il capitale sarà liquidato ai beneficiari indicati dall'assicurarato.

5) *Norme transitorie per il personale in servizio.* Gli Ispettori di organizzazione produttiva attualmente in servizio saranno inquadrati nella classe tabellare numericamente corrispondente a quella di attuale appartenenza; il trattamento economico così determinato si intende comprensivo degli scatti tabellari comunque maturati fino alla data di decorrenza del presente contratto.

Ai predetti Ispettori di organizzazione produttiva sarà applicato, *ad personam* il trattamento normativo e previdenziale in vigore per il personale impiegatizio dell'I.N.A.

ISPETTORI DI PRODUZIONE CATEGORIA *A* e *B*
(2° Gruppo)

Art. 43.

Agli Ispettori di produzione di categoria *A* e *B* (secondo gruppo) direttamente dipendenti dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si applica il presente contratto, con la seguente condizione particolare:

*Trattamento economico*:

In deroga a quanto previsto dall'art. 31, lettera *c*), il complesso della retribuzione annua, non relativa a provvigioni e/o interessenze, compresa la gratifica natalizia, non potrà essere inferiore ai minimi indicati nell'allegato 4.

TITOLO IX

Art. 44.

Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1961 e scade il 31 dicembre 1963 e sarà rinnovabile di biennio in biennio salvo disdetta data da una delle parti tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Al 15 gennaio del 1962 e del 1963, peraltro, le parti si incontreranno per discutere gli aggiustamenti da apportare alle condizioni determinanti il trattamento economico degli Ispettori di organizzazione produttiva e degli Ispettori di produzione, in relazione alle variazioni che, nel frattempo, si fossero verificate nel livello delle retribuzioni impiegatizie nel settore delle Imprese di assicurazione.

Il presente contratto per il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione dipendente direttamente dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sarà sottoposto all'approvazione dei competenti organi amministrativi.

ALLEGATO 1

**ISPETTORI DI ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA**

(Minimi di trattamento economico)

| Classe | Permanenza anni | Imprese dei gruppi da B a E |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1.100.000 |
| 2 | 3-4 | 1.168.000 |
| 3 | 5-6 | 1.237.000 |
| 4 | 7-8 | 1.304.000 |
| 5 | 9-10-11 | 1.373.000 |
| 6 | 12-13-14 | 1.441.000 |
| 7 | 15-16-17 | 1.510.000 |
| 8 | 18-19-20 | 1.578.000 |
| 9 | 21-22-23 | 1.646.000 |
| 10 | 24-25-26 | 1.715.000 |
| 11 | 27-28-29 | 1.783.000 |
| 12 | 30-31-32 | 1.851.000 |
| 13 | oltre | 1.920.000 |

ALLEGATO 2

**ISPETTORI DI PRODUZIONE CATEGORIA « A »**

(Minimi di trattamento economico)

| | |
|---|---|
| fino a 4 anni compiuti di servizio | 683.000 |
| dopo 4 anni compiuti di servizio | 750.000 |
| dopo 8 anni compiuti di servizio | 817.000 |
| dopo 12 anni compiuti di servizio | 883.000 |
| dopo 16 anni compiuti di servizio | 950.000 |

**ISPETTORI DI PRODUZIONE CATEGORIA « B »**

| | |
|---|---|
| Minimo di trattamento economico | 475.000 |

ALLEGATO 3

**Personale di 1° e 2° gruppo**
**DIRETTAMENTE DIPENDENTE**
**DALLA DIREZIONE GENERALE DELL'I.N.A.**

**Ispettori di organizzazione produttiva**

Minimi di trattamento economico

TABELLA *A*

| Classe | Permanenza anni | Stipendio annuo |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1.230.000 |
| 2 | 3-4 | 1.295.000 |
| 3 | 5-6 | 1.360.000 |
| 4 | 7-8 | 1.425.000 |
| 5 | 9-10-11 | 1.490.000 |
| 6 | 12-13-14 | 1.555.000 |
| 7 | 15-16-17 | 1.620.000 |
| 8 | 18-19-20 | 1.685.000 |
| 9 | 21-22-23 | 1.750.000 |
| 10 | 24-25-26 | 1.840.000 |
| 11 | 27-28-29 | 1.930.000 |
| 12 | 30-31-32 | 2.025.000 |
| 13 | oltre | 2.120.000 |

TABELLA *B*

| Classe | Permanenza anni | Stipendio annuo |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 3 | 1.700.000 |
| 2 | 4- 5- 6 | 1.790.000 |
| 3 | 7- 8- 9 | 1.880.000 |
| 4 | 10-11-12 | 1.970.000 |
| 5 | 13-14-15 | 2.090.000 |
| 6 | 16-17-18 | 2.210.000 |
| 7 | 19-20-21 | 2.355.000 |
| 8 | oltre | 2.501.000 |

ALLEGATO 4

**Ispettori di produzione categoria « A »**

Minimi di trattamento economico

| | |
|---|---|
| fino a 4 anni compiuti di servizio | 715.000 |
| dopo 4 anni compiuti di servizio | 786.000 |
| dopo 8 anni compiuti di servizio | 857.000 |
| dopo 12 anni compiuti di servizio | 929.000 |
| dopo 16 anni compiuti di servizio | 1.000.000 |

**Ispettori di produzione categoria « B »**

| | |
|---|---|
| Minimo di trattamento economico | 510.000 |

Visti il contratto e le tabelle che precedono
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 754.

**Norme sul trattamento economico e normativo per i dirigenti amministrativi delle imprese di navigazione dell'armamento libero.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1949, per i dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali.

Visto l'accordo collettivo nazionale 4 giugno 1948, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dello armamento libero, stipulato tra la Confederazione Italiana degli Armatori e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 22 aprile 1950, per il trattamento economico dei capitani al comando delle società di navigazione dell'armamento libero nelle ricorrenze delle festività nazionali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 30 marzo 1951 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;

Visto l'accordo collettivo nazionale 21 giugno 1951 modificativo del contratto collettivo nazionale 20 luglio 1940, per la previdenza dei capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero;

Visto l'accordo collettivo nazionale 15 settembre 1952, relativo alla elevazione del massimale di previdenza per i dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;

Visto l'accordo collettivo nazionale 25 ottobre 1954, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;

Visto l'accordo collettivo nazionale 1 agosto 1956, per il trattamento economico dei capitani al comando delle navi da carico e da passeggeri della marina libera e per i comandanti delle navi delle società di P.I.N.: tutti stipulati tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 202 in data 29 settembre 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1949, relativo ai dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;

— l'accordo collettivo nazionale 4 giugno 1948, relativo alla revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dello armamento libero;

— l'accordo collettivo nazionale 22 aprile 1950, relativo al trattamento economico dei capitani al comando delle società di navigazione dell'armamento libero nelle ricorrenze delle festività nazionali;

— l'accordo collettivo nazionale 30 marzo 1951 relativo alla revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;

— l'accordo collettivo nazionale 21 giugno 1951 relativo alla modifica del contratto collettivo nazionale 20 luglio 1940 per la previdenza dei capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero;

— l'accordo collettivo nazionale 15 settembre 1952, relativo alla elevazione del massimale di previdenza per i dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;

— l'accordo collettivo nazionale 25 ottobre 1954, relativo alla revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;

— l'accordo collettivo nazionale 1 agosto 1956, relativo al trattamento economico dei capitani al comando delle navi da carico e da passeggeri della marina libera e per i comandanti delle navi delle società di P.I.N.;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti amministrativi delle imprese di navigazione dell'armamento libero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

*Visto, il Guardasigilli:* Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 30.* — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 26 LUGLIO 1949 PER I DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DELL'ARMAMENTO LIBERO

Addì 26 luglio 1949, in Roma.

tra

il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal com.te *Teodoro Rositani* e dall'avv *Vladimiro Giulio Perosio*, debitamente autorizzati,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente on. prof *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avvocato *Danilo Verzili* e dal dott *Piero Lupetti*;

riconosciuta concordemente la opportunità già affermata nei precedenti contratti collettivi, che al dirigente debba essere corrisposto, in considerazione della rilevanza delle sue funzioni e responsabilità un trattamento particolare, si è stipulato il seguente contratto nazionale da valere per i dirigenti amministrativi delle Aziende Armatoriali Libere

Art 1

**APPLICABILITÀ**

Il presente contratto si applica ai dirigenti amministrativi dell'Armamento Libero che hanno il riconoscimento formale della qualifica di dirigente da parte di Aziende associate alle organizzazioni aderenti al Sindacato Generale Armatori.

Art 2.

**PERIODO DI PROVA**

La eventuale fissazione del periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096 del Codice civile, potrà essere convenuta soltanto per i dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi 6 salva la possibilità di proroga fino ad altri 6 mesi se all'uopo intervenga accordo fra le parti.

Art 3.

**FERIE**

Il dirigente ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a giorni 20 in caso di anzianità di servizio, sino a 10 anni giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre 10 anni.

Qualora eccezionali necessità dell'azienda non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale del periodo di ferie, gli verrà corrisposta per il periodo non goduto una indennità pari alla sua retribuzione di fatto.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata il dirigente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestati.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art 4.

**ASPETTATIVA**

E' in facoltà dell'azienda di concedere un periodo di aspettativa per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari del dirigente, in relazione alla natura delle esigenze che ne determinano la richiesta

Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti delle indennità di cui agli artt 10 e 11

Art 5.

**TRASFERIMENTO**

Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese a cui va incontro per sè e famiglia per effetto del trasferimento (viaggi, trasporti, assicurazioni, ecc.) nonchè la eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine per il periodo di un anno oltre a una indennità « una tantum » in misura non inferiore a un mese di retribuzione.

Al dirigente che abbia maturato la anzianità di servizio di 5 anni e venga trasferito per esigenze della azienda, se entro 5 anni dalla data del trasferimento venga dall'azienda risoluto il rapporto per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro, con lo stesso trattamento fissato più sopra per il trasferimento dovuto alle esigenze di servizio, semprechè il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto d'impiego.

Il dirigente licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alle indennità di anzianità e di preavviso, salvo che sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso il dirigente che non accetti il trasferimento ha diritto all'indennità di anzianità con esclusione della indennità di preavviso. Tuttavia qua-

lora la mancata accettazione del trasferimento da parte del dirigente dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda è dovuta anche l'indennità di preavviso.

In caso di trasferimento all'estero la materia sarà disciplinata mediante accordi diretti fra l'azienda e il dirigente.

Art. 6.

**TRATTAMENTO DI MALATTIA**

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non dipendenti di cause di servizio l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi corrispondendogli la intera retribuzione per i primi sei mesi, e metà retribuzione per gli altri sei mesi qualora esso abbia una anzianità di servizio non superiore a 5 anni, e la intera retribuzione per 12 mesi, qualora esso abbia una anzianità di servizio superiore a 5 anni.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia, sempre oltre i termini suddetti, non consenta al dirigente di riprendere servizio, egli può risolvere il rapporto con diritto alla sola indennità di anzianità. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.

Art 7

**TRATTAMENTO DI INFORTUNIO E MALATTIA DA CAUSE DI SERVIZIO**

Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale o da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata un'invalidità permanente totale o parziale. In ogni caso il periodo di conservazione del posto e di corresponsione della retribuzione non potrà superare anni 2 dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.

L'azienda inoltre stipulerà nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione:

*a*) in caso di invalidità permanente causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di malattia professionale e che non consenta la prosecuzione del rapporto, una somma pari a sei annualità di retribuzione entro il limite massimo di L. 2.000.000 all'anno;

*b*) in caso di risoluzione del rapporto per morte da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o per malattia professionale una somma, a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità di retribuzione entro il limite massimo di L. 2.000.000 all'anno.

Agli effetti dei precedenti comma si considera

— infortunio, l'evento che, come tale è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

— professionale, la malattia che sia compresa fra quelle indicate nella tabella annessa alla legge anzidetta

— retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al 3° comma dell'art 11

Art 8

**PREVIDENZA**

I versamenti, relativi al trattamento di previdenza di cui al contratto 28 ottobre 1937 e regolamento 31 luglio 1938 intercedutì tra la soppressa Confederazione degli Industriali e la disciolta Federazione Nazionale dei Dirigenti di aziende industriali, restano stabiliti nell'11 per cento a carico dell'azienda e nel 4 per cento a carico del dirigente, sul complesso degli elementi della retribuzione di cui al terzo comma del seguente articolo 11 elevandosi il massimale annuo a L. 2.000.000.

Art 9.

**TRAPASSO DI AZIENDA**

In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il dirigente conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.

Art 10.

**PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI**

Salvo il disposto dell'art. 2119 del Codice civile, il contratto d'impiego a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

*a*) mesi 5 di preavviso se il dirigente ha una anzianità di servizio non superiore ai 2 anni

*b*) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 7 mesi di preavviso. In conseguenza il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non potrà comunque essere superiore a 12 mesi.

Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari alla metà di quelli sopra indicati.

In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio sia durante il preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.

Art. 11

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ**

In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'azienda spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dal precedente articolo:

*a)* una indennità pari all'importo di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio sino a 10 anni di anzianità;

*b)* una indennità pari all'importo di una mensilità e mezza dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio eccedente dieci anni.

Per i dirigenti che abbiano superato i dieci anni di anzianità alla data di entrata in vigore del presente contratto, la maggiore indennità di mezzo mese sarà dovuta per l'anzianità, sempre superiore ai dieci anni, successiva al 31 dicembre 1935.

Si considerano come retribuzione, oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione e ogni altro compenso e indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumento di carattere eccezionale. Le partecipazioni agli utili e le gratifiche sono computate però fino ad un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione annuale come sopra definita.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente, e nella misura convenzionalmente concordata.

Art. 12.

**INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI**

Nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a dimissioni sarà corrisposto al dirigente dimissionario l'intero importo della indennità dovuta ai sensi del precedente art. 11 in caso di licenziamento, come corrispettivo della facoltà dell'azienda di avvalersi dalla norma di cui all'art 2125 del Codice civile per un periodo non superiore ad anni due dalla cessazione del rapporto.

Art. 13.

**ANZIANITÀ**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda anche con altre qualifiche sempre che all'atto del passaggio dall'una all'altra qualifica non sia intervenuta la liquidazione ed il relativo versamento a favore dell'avente diritto, delle indennità dovute per la precedente qualifica ed anzianità.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità, ogni anno iniziato si computa pro-rata, in relazione ai mesi di servizio prestato.

All'anzianità come sopra specificata, vanno sommate quelle anzianità convenzionali a cui il dirigente abbia diritto.

Art. 14.

**INDENNITÀ IN CASO DI MORTE**

In caso di morte del dirigente, l'azienda corrisponderà agli aventi diritto l'indennità che sarebbe spettata al dirigente in caso di licenziamento compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, e ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per assicurazioni infortuni e per ogni altra causa.

Art. 15.

**DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Per tutto ciò che non è regolato dal presente contratto valgono — in quanto giuridicamente applicabili e in quanto compatibili con la figura del dirigente — le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.

Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali, aziendali e territoriali più favorevoli, s'intendono mantenuti « ad personam ».

Art. 16.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto annulla e sostituisce quello stipulato il 28 ottobre 1937 e successive modifiche. Ha decorrenza dal primo dicembre 1948 e avrà vigore fino al 31 dicembre 1950.

In caso di mancata disdetta, da notificarsi due mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 4 GIUGNO 1948 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DELL'ARMAMENTO LIBERO

Addì 4 giugno 1948, in Roma,

tra

la Confederazioone Italiana degli Armatori, in persona del suo Direttore comandante *Teodoro Rositani*, debitamente autorizzato,

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, in persona del suo Vice presidente dott. ing. *Bruno Bianchi*, assistito dal Segretario generale avvocato *Danilo Verzili* e dai sigg.: dott. ing. *Arturo Barpi* e com.te *Franco Arata;*

Premesso che in taluni casi gli emolumenti complessivi dei dirigenti non hanno ancora ottenuta una rivalutazione adeguata e riconosciuta la conseguente opportunità di procedere a tale rivalutazione;

Considerato che il complesso degli emolumenti dei dirigenti è normalmente costituito da una parte contrattuale e da una seconda parte integrativa, avente carattere volontario;

Considerato altresì che per non modificare il carattere di tale seconda parte, la Confederazione Italiana degli Armatori ha richiesto, e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali ha aderito a non vincolare contrattualmente la anzidetta seconda parte;

Si conviene quanto appresso per gli emolumenti contrattuali della retribuzione, mentre si prende atto dell'assicurazione della Confederazione Italiana degli Armatori la quale riconoscendo che anche gli elementi della retribuzione a carattere volontario debbano essere rivalutati, rivolgerà invito alle proprie associate onde abbiano ad adottare analoghi criteri di adeguamento anche per la rivalutazione della suaccennata seconda parte della retribuzione.

Art. 1

A far tempo dal 1° gennaio 1948 ogni azienda provvederà a perequare il trattamento economico dei propri dirigenti, applicando alla retribuzione convenzionale mensile 1942, come definita e specificata, i seguenti coefficienti moltiplicatori:

| Retribuzione convenzionale mensile 1942 | | Coefficiente Moltiplicatore | Importo | |
|---|---|---|---|---|
| fino a L. | 3.000 | 30 | L. | 90.000 |
| » | 3.100 | 29.75 | » | 92.225 |
| » | 3.200 | 29.50 | » | 94.400 |
| » | 3.300 | 29.25 | » | 96.525 |
| » | 3.400 | 29 | » | 98.600 |
| » | 3.500 | 28.50 | » | 99.750 |
| » | 3.600 | 28 | » | 100.800 |
| » | 3.700 | 27,50 | » | 101.750 |
| » | 3.800 | 27 | » | 102.600 |
| » | 3.900 | 26,50 | » | 103.350 |
| » | 4.000 | 26 | » | 104.000 |
| » | 5.000 | 24,4 | » | 122.000 |
| » | 6.000 | 23,8 | » | 142.800 |
| » | 7.000 | 23,2 | » | 162.400 |
| » | 8.000 | 22.8 | » | 182.400 |
| » | 9.000 | 22,3 | » | 200.700 |
| » | 10.000 | 22 | » | 220.000 |
| » | 11.000 | 21,4 | » | 235.400 |
| » | 12.000 | 21 | » | 252.000 |
| » | 13.000 | 20,6 | » | 267.800 |
| » | 14.000 | 20 | » | 280.000 |
| » | 15.000 | 19,6 | » | 294.000 |
| » | 16.000 | 19,1 | » | 305.600 |
| » | 17.000 | 18,6 | » | 316.200 |
| » | 18.000 | 18,2 | » | 327.600 |
| » | 19.000 | 17.7 | » | 336.300 |
| » | 20.000 | 17,4 | » | 340.000 |

Art. 2.

Per retribuzione convenzionale mensile alla quale debbono essere applicati i coefficienti moltiplicatori previsti dal precedente art. 1 deve intendersi quella ottenuta dividendo per 12 il complesso retributivo annuo relativo al 1942 e costituito dallo stipendio dall'eventuale minimo garantito di provvigioni, di premi di produzione, o di partecipazione agli utili nonchè dalle gratifiche contrattuali ivi compresa la tredicesima mensilità.

Sono in ogni caso da escludere i compensi eccezionali corrisposti in relazione a situazioni di congiuntura.

L'adeguamento della retribuzione s'intende realizzato a norma del presente accordo, anche se i singoli elementi risultino adeguati con coefficienti diversi, purchè sia adeguato il complesso retributivo annuo.

Art. 3.

Nel caso di aziende sorte posteriormente al 31 dicembre 1942 e parimenti nella ipotesi di nuove assunzioni, o di promozioni a dirigente in epoca successiva al 31 dicembre 1942, l'aggiornamento sarà effettuato sulle seguenti basi a far tempo dal 1° gennaio 1948:

1) lire 81.000 mensili per i Dirigenti assunti, o promossi nell'anno 1943;

2) lire 76.000 mensili per i Dirigenti assunti, o promossi nell'anno 1944;

3) lire 73.000 mensili per i Dirigenti assunti, o promossi nell'anno 1945;

4) lire 70.000 mensili per i Dirigenti assunti, o promossi nell'anno 1946;

5) lire 68.000 mensili per i Dirigenti assunti, o promossi nell'anno 1947;

salvo più favorevole trattamento in atto.

Art. 4.

Per i dirigenti assunti o promossi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la retribuzione complessiva mensile non potrà essere inferiore a L. 60.000 nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e a L. 65.000 in quelli con popolazione superiore.

Art. 5.

Il presente accordo non si applica ai Dirigenti Amministrativi dipendenti dalle Aziende armatoriali iscritte all'Associazione Armatori Meridionali con sede in Napoli.

Art. 6.

Le eventuali controversie e difficoltà di applicazione che abbiano per oggetto la identificazione degli elementi della retribuzione e il trattamento da praticare nei casi di cui all'art. 3, saranno esaminate e risolte, nello spirito della odierna regolamentazione, fra le competenti associazioni provinciali o, in caso di disaccordo, tra le associazioni stipulanti.

Con lo stesso spirito si procederà in tutti i casi controversi che potessero presentarsi in dipendenza di importanti modificazioni della situazione organizzativa aziendale e di particolari situazioni verificatesi nel campo aziendale successivamente al 31 dicembre 1942, e che facciano apparire necessaria l'adozione di opportuni temperamenti ai criteri di adeguamento previsti dal presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22 APRILE 1950 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CAPITANI AL COMANDO DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DELL'ARMAMENTO LIBERO NELLE RICORRENZE DELLE FESTIVITA' NAZIONALI

Addì 22 aprile 1950, in Roma,

tra

il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal com.te *Teodoro Rositani* e dall'avv. *Vladimiro Perosio;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Vice Presidente dottor ing. *Bruno Bianchi,* assistito dall'avv. *Danilo Verzili* e dal com.te *Franco Arata,*

hanno convenuto quanto segue:

Visto la legge 27 maggio 1949, n. 260, ai capitani di lungo corso imbarcati al comando dei piroscafi e motonavi dell'Armamento Libero di stazza superiore alle 50 tonn. di stazza lorda, che si trovano in navigazione o siano trattenuti a bordo delle navi in porto per servizio, nelle ricorrenze delle festività nazionali (25 aprile; 1° maggio; 2 giugno, 4 novembre), saranno corrisposte L. 3.500, oltre la normale retribuzione.

Detta indennità di L. 3.500 sarà ridotta a L. 2.000, se il comandante sarà presente a bordo per non più di mezza giornata.

Il presente accordo ha decorrenza dalla data di stipulazione, ed ha la durata di dodici mesi.

In caso di mancata disdetta, da notificarsi due mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di un altro anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 30 MARZO 1951 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DELL'ARMAMENTO LIBERO

Addì 30 marzo 1951

tra

il Sindacato Generale Armatori, rappresentato dal com.te *Teodoro Rositani* e dall'avv. *Vladimiro Giulio Perosio*, debitamente autorizzati.

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, rappresentata dai Vice presidenti dott. ing. *Bruno Bianchi* e dott. *Virginio Bontadini,* assistiti dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dal dottor *Piero Lupetti*, riconosciuta la opportunità di procedere ad un adeguamento delle retribuzioni dei dirigenti amministrativi delle aziende armatoriali libere.

è stato convenuto quanto segue:

Art. 1

I minimi di retribuzione mensile complessiva, di cui all'art. 4 dell'accordo 4 giugno 1948, sono modificati, con decorrenza 1° maggio 1950, come egsue:

*a)* nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti: L. 82.000:

*b)* nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: L. 92.000.

Art. 2.

I minimi di retribuzione mensile complessiva, stabiliti nel precedente articolo, sono fissati, con decorrenza 1° febbraio 1951, come segue:

*a)* nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. L. 97.000:

*b)* nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: L. 110.000.

Art. 3.

Sulle retribuzioni di fatto in corso al 31 gennaio 1951 superiori ai minimi di cui all'art. 1 del presente accordo, è apportato un aumento pari alla differenza in cifra fra i minimi di cui al precedente articolo 2 e quelli fissati nell'art. 1 del presente accordo, maggiorato di L. 20.000 mensili per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e di L. 17.000 mensili per i comuni con popolazione pari o inferiore.

Tale aumento non è dovuto per quei dirigenti che, successivamente al 1° gennaio 1949, abbiano fruito, in aggiunta a quanto spettante per l'applicazione dell'accordo 4 giugno 1948, di un miglioramento economico pari o superiore alla cifra globale di cui al comma precedente, intendendosi per miglioramento quello realizzato su qualsiasi voce della retribuzione annua complessiva.

Se il miglioramento economico anzidetto risulti inferiore alla cifra di cui al primo comma, sarà corrisposta la differenza.

Art. 4.

Salvo il rispetto dei minimi previsti dall'art. 2, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui all'art. 3 non sono dovuti ai dirigenti assunti o promossi dopo l'entrata in vigore dell'accordo 4 giugno 1948.

Art. 5.

Le eventuali controversie di applicazione del presente articolo saranno esaminate e risolte fra le Associazioni stipulanti.

Art. 6.

Salvo quanto disposto dall'art. 1, il presente accordo ha vigore dal 1° febbraio 1951

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 21 GIUGNO 1951, MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 20 LUGLIO 1940, PER LA PREVIDENZA DEI CAPITANI AL COMANDO DEI PIROSCAFI E DELLE MOTONAVI DA CARICO DELL'ARMAMENTO LIBERO

L'anno 1951 il giorno 21 del mese di giugno in Roma,

tra

il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal com.te *Teodoro Rositani* e dall'avv. *Vladimiro Giulio Perosio*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Vice Presidente col. *Rinaldo Mereta*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dal dott. *Piero Lupetti*;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 3 febbraio 1939 per l'arruolamento dei Capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate;

Visto il contratto nazionale collettivo 20 luglio 1940 per la previdenza dei Capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate,

hanno stabilito quanto segue:

1. — L'art. 1 del contratto nazionale collettivo 20 luglio 1940 per la previdenza dei capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate è modificato come segue: « le quote previdenziali 7 % a carico dell'armatore e 5 % a carico del Comandante di cui all'art. 27 del contratto nazionale 3 febbraio 1939 s'intendono riferite allo stipendio lordo (compreso il 13° mese e l'eventuale gratifica) e alla indennità di contingenza spettanti al Comandante, esclusa la panatica e qualsiasi altro accessorio anche se a carattere continuativo e per la durata del servizio prestato dal Comandante alle dipendenze dell'armatore. I contributi sono dovuti anche sull'indennità sostitutiva del preavviso ».

2. — Il presente Accordo avrà effetto dal 1° luglio 1951 e seguirà, per la durata, le sorti dell'accordo 20 luglio 1940 cui si riferisce.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 15 SETTEMBRE 1952 PER LA ELEVAZIONE DEL MASSIMALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DELL'ARMAMENTO LIBERO

Addì 15 settembre 1952, in Roma,

tra

il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal com.te *Teodoro Rositani* e dall'avv. *Vladimiro Giulio Perosio*, debitamente autorizzati,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on. prof. *Giuseppe Togni,* assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dall'avv. *Stelvio Murri,*

si è convenuto quanto segue.

L'articolo 8 del contratto collettivo nazionale 26 luglio 1949, sulla nuova disciplina normativa del rapporto di lavoro dei Dirigenti amministrativi dell'Armamento libero, viene come appresso sostituito:

« I versamenti, relativi al trattamento di previdenza di cui al contratto 28 ottobre 1937 e regolamento 31 luglio 1938, interceduti tra la soppressa Confederazione degli Industriali e la soppressa Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali, sono fissati nell'11 per cento a carico dell'azienda e del 4 per cento a carico del dirigente, sul complesso degli elementi della retribuzione di cui al terzo comma del seguente art. 11.

Agli effetti del pagamento dei contributi di previdenza anzidetti il complesso degli elementi della retribuzione — di cui al comma precedente — riferito ad anno, non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima dei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, ragguagliata a 13 mensilità, nè superiore alla retribuzione contrattuale minima dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, ragguagliata a 13 mensilità e maggiorata del 130 per cento.

Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare il massimale ed il minimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti ».

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° aprile 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 25 OTTOBRE 1954 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DELL'ARMAMENTO LIBERO

Addì 25 ottobre 1954, in Roma,

tra

il Sindacato Generale Armatori, rappresentato dal com.te *Teodoro Rositani* e dall'avv. *Vladimiro Perosio*, debitamente autorizzati,

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, rappresentata dal proprio Presidente on. *Giuseppe Togni,* assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili,*

ravvisata l'opportunità di procedere ad un adeguamento delle retribuzioni minime dei dirigenti amministrativi dipendenti dalle Aziende armatoriali libere;

ritenuto altresì che le norme relative alle situazioni di fatto debbono operare entro i limiti indicati all'articolo 2 del testo di cui appresso, in quanto resta convenuto che oltre detti limiti i rapporti retributivi vengono lasciati alla libera contrattazione fra dirigente ed azienda.

si conviene quanto segue:

Art. 1.

**DETERMINAZIONE DEI NUOVI MINIMI**

I minimi di retribuzione mensile complessiva, a decorrere dal 1° settembre 1954, sono fissati come segue:

1. nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, L. 150.000;

2. nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, L. 135.000.

In considerazione della ridotta potenzialità economica delle aziende che occupano non più di 100 dipendenti i minimi di retribuzione indicati nel precedente capoverso possono essere ridotti fino al 15 %.

Art. 2.

**AUMENTI SULLE RETRIBUZIONI DI FATTO E DISCIPLINA DEGLI ASSORBIMENTI**

Sulle retribuzioni di fatto in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo e che raggiungono un importo non superiore al 150 % dei nuovi minimi, è apportato un aumento pari alla differenza tra i minimi di cui al precedente art. 1 e quelli fissati nell'articolo 2 del precedente accordo 30 marzo 1951.

Tali aumenti non sono dovuti a quei dirigenti che, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo 30 marzo 1951, abbiano fruito di un miglioramento economico pari o superiore agli aumenti in parola intendendosi per miglioramento economico quello realizzato su qualsiasi voce della retribuzione annua complessiva.

Se il miglioramento economico anzidetto risulti, invece inferiore, sarà corrisposta la differenza.

Si intendono esclusi dal concetto di miglioramento di cui al presente articolo gli aumenti di retribuzione concessi in coincidenza di miglioramento di carriera.

Art. 3.

**DIRIGENTI ASSUNTI O PROMOSSI DOPO IL 1° FEBBRAIO 1951**

Salvo il rispetto dei minimi previsti dall'art. 1 gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente articolo non sono dovuti ai dirigenti assunti o promossi dopo il 1° febbraio 1951.

Art. 4.

**NORME PARTICOLARI PER LE CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie di applicazione del presente accordo saranno esaminate e risolte tra le Associazioni stipulanti.

Art. 5.

**DECORRENZA**

Il presente accordo ha decorrenza dal mese di settembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1° AGOSTO 1956 PER IL TRATTAMENTO DEI CAPITANI AL COMANDO DELLE NAVI DA CARICO E DA PASSEGGERI DELLA MARINA LIBERA E PER I COMANDANTI DELLE NAVI DELLE SOCIETA' DI P. I. N.

Addì 1° agosto 1956 in Roma,

tra

il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal com.te *Teodoro Rositani* e dall'avv. *Vladimiro Perosio*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI rappresentata dal Presidente on. avv. *Giuseppe Togni*,

si è concordato quanto segue:

Art. 1.

**CAPITANI AL COMANDO DELLE NAVI DA CARICO E DA PASSEGGERI DELLA MARINA LIBERA**

*a*) Indennità di rappresentanza e divisa.

La indennità di rappresentanza e divisa è stabilita, con effetto dal 1° lugio 1956, nelle seguenti misure:

| | | | |
|---|---|---|---|
| — per viaggi di lungo corso e gran cabotaggio | L. | 6.500 | mensili |
| — per viaggi mediterranei | » | 5.000 | » |

*b*) Indennità di rappresentanza durante l'imbarco (sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario).

Il massimale della indennità di rappresentanza durante l'imbarco è elevato da L. 40.000 a L. 55.000.

La predetta indennità sarà considerata elemento della retribuzione a tutti gli effetti.

*c*) Preavviso.

I termini di preavviso, previsti dall'art. 7, lett. E, del contratto di arruolamento 3 febbraio 1939, sono elevati a 30 giorni nel caso il Comandante abbia una anzianità di servizio non superiore ad un anno e a 45 giorni quando detta anzianità sia superiore ad un anno.

*d*) Indennità di risoluzione della convenzione di arruolamento.

L'indennità di risoluzione della convenzione di arruolamento a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 7 lett. E, del predetto contratto 3 febbraio 1939, è elevata a 35 giorni di retribuzione per ogni anno di arruolamento.

*e*) Trattamento festività nazionali.

Ai Capitani al comando delle navi da carico superiori a 500 t.s.l. e delle navi da passeggeri superiori a 50 t.s.l. che si trovino in navigazione o siano trattenuti a bordo delle navi in porto per servizio in giorno di festività nazionale non cadente di domenica sarà corrisposta una indennità di L. 4.500 oltre la normale retribuzione.

Detta indennità sarà ridotta a L. 2.250 se il Comandante sarà presente a bordo per non più di mezza giornata.

Qualora la ricorrenza nazionale o altra delle festività elencate nell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, numero 260, cada di domenica, sarà corrisposto ai Comandanti il trattamento previsto per gli altri arruolati.

Art. 2.

**COMANDANTI NAVI SOCIETÀ DI P.I.N.**

*a*) Indennità di rappresentanza durante l'imbarco.

Le indennità di rappresentanza durante l'imbarco attualmente corrisposte sono maggiorate, con decorrenza dal 1° luglio 1956, in ragione del 25 %.

La metà delle nuove indennità di rappresentanza sarà considerata coefficiente della retribuzione a tutti gli effetti.

*b*) Indennità di anzianità.

La indennità di anzianità, di cui all'art. 9 delle norme integrative al Regolamento Organico, è elevata da 30/30 e 35/30 dell'ultima retribuzione.

*c*) Trattamento festività nazionali.

Ai Comandanti delle navi delle Società di p.i.n. che si trovino in navigazione o siano trattenuti a bordo delle navi in porto per servizio in giorno di festività nazionale non cadente di domenica sarà corrisposta una indennità di L. 4.500 oltre la normale retribuzione.

Detta indennità sarà ridotta a L. 2.250 se il Comandante sarà presente a bordo per non più di mezza giornata.

Qualora la ricorrenza nazionale o altra delle festività elencate nell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, cada di domenica sarà corrisposto ai Comandanti il trattamento previsto per gli altri arruolati.

Art. 3.

Nella sessione autunnale delle trattative sindacali saranno esaminate le altre richieste presentate a favore dei Capitani al comando delle navi da carico e da passeggeri della Marina Libera e dei Comandanti delle navi delle Società di P.I.N.

Il presente Accordo decorre dal 1° luglio 1956 ed avrà la durata di due anni, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunzi almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **755.**

**Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti agli uffici delle imprese di navigazione che esercitano l'armamento libero.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 gennaio 1960, e relative tabelle, per gli addetti agli uffici delle società e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale C.I.S.N.A.L.-Mare, il Sindacato Amministrativi Armamento Libero della Federazione Italiana Lavoratori del Mare C.I.S.L. -, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 190 in data 11 agosto 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 27 gennaio 1960, relativo agli addetti agli uffici delle società e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti agli uffici delle imprese di navigazione che esercitano l'armamento libero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *luglio* 1962

*Atti del Governo, registro n.* 152, *foglio n.* 29. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 27 GENNAIO 1960 PER GLI ADDETTI AGLI UFFICI DELLE SOCIETA' E AZIENDE DI NAVIGAZIONE CHE ESERCITANO L'ARMAMENTO LIBERO

L'anno 1960, addì 27 del mese di gennaio, in Roma,

il Sindacato Generale Armatori, rappresentato dal suo Presidente cav. del lav. dott. *Angelo Costa*, assistito dall'avv. *Vittorio Tucci*,

e

le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico

Federazione Italiana Lavoratori del Mare (FILM-C.G.I.L.) rappresentata dal Segretario generale responsabile dott. *Renzo Ciardini*, dal Segretario generale aggiunto sig. *Mario Colzi* e dal Segretario nazionale signor *Silvano Barbon*.

Federazione Nazionale C.I.S.N.A.L.-Mare, rappresentata dal Segretario nazionale reggente cap. *Franco Mazzitelli*.

Sindacato Amministrativi Armamento Libero della Federazione Italiana Lavoratori del Mare (FILM-C.I.S.L.) rappresentata dal Segretario nazionale dottor *Giuseppe Lagorio*, dal Segretario nazionale aggiunto dott. *Mario Mangiapane*, dal comandante *Luigi Mucci* e dal sig. *Carlo Borella*, assistiti dall'ing. *Salvatore Bruno* dell'Ufficio sindacale C.I.S.L.

Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione (SINDAN), rappresentato dal Segretario generale dottor *Giuseppe Auricchio*, con la partecipazione del dottor *Sergio Tramontin*.

hanno stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per gli addetti agli Uffici delle Società e Aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero.

Art. 1.

## NORMA GENERALE

Nel testo del presente contratto per « Società » si intendono le Società e le Aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero: per « addetto » si intende la persona alla quale il contratto si applica.

Art. 2.

## ASSUNZIONE IN SERVIZIO

L'assunzione in servizio verrà comunicata direttamente all'addetto con lettera nella quale deve essere specificato:

1) la data di assunzione

2) la categoria a cui l'addetto viene assegnato ai sensi del successivo art. 5 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere

3) il trattamento economico iniziale

4) la durata dell'eventuale periodo di prova

5) la sede di lavoro alla quale l'addetto è inizialmente assegnato.

All'atto dell'assunzione l'addetto deve presentare i seguenti documenti:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente

2) il libretto di lavoro

3) tessera e libretti delle assicurazioni sociali ove ne sia già provvisto

4) certificato di residenza.

All'addetto potrà inoltre essere richiesto il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L'addetto dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti del suo domicilio.

Art. 3.

## VISITA MEDICA

L'addetto di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia della Società.

Art. 4.

## PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli addetti della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 2.

Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo per licenziamento durante i primi due mesi di prova per l'addetto di 1ª categoria e durante il primo mese per gli addetti delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'addetto sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla disdetta del rapporto, l'addetto si intenderà confermato in servizio. Tale periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

### CLASSIFICAZIONE DEGLI ADDETTI

Gli addetti sono classificati nelle seguenti categorie:

1ª *categoria*:

Impiegati di concetto, tecnici e amministrativi con funzioni direttive;

2ª *categoria*:

Impiegati di concetto tecnici e amministrativi;

3ª *categoria A*:

Impiegati d'ordine;

3ª *categoria B*:

Impiegati d'ordine adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali richiedano soltanto limitata preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.

*Personale subalterno*:

I prestatori d'opera adibiti ai servizi ausiliari di ufficio (1).

Il personale subalterno che, alla data di stipulazione del presente contratto, era inquadrato nella 3ª categoria *B* sarà mantenuto in tale categoria.

Art. 6.

### MUTAMENTO DI MANSIONI

L'addetto, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente anche a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non importi alcun peggioramento economico nè un mutamento sostanziale alla sua posizione.

All'addetto che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto, per tutta la durata della destinazione, un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverrà senz'altro il passaggio dell'addetto, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro addetto assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà dopo un mese e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.

(1) Fra i prestatori d'opera adibiti ai servizi ausiliari di ufficio (personale subalterno) rientrano i fattorini, gli uscieri e simili (Accordo 27 gennaio 1960).

Art. 7.

### TRATTAMENTO OPERAI TRASFERITI ALLA CATEGORIA DEI SUBALTERNI O A QUELLA DEGLI IMPIEGATI

In caso di suo trasferimento alla categoria dei subalterni o a quella degli impiegati nella stessa Società, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, di una maggiore anzianità convenzionale come addetto pari a:

1) due anni, se la sua anzianità di operaio sia di almeno dieci anni e non superiore a venti;

2) tre anni, se la sua anzianità di operaio sia superiore a venti anni.

Art. 8.

### BENEMERENZE NAZIONALI

Agli addetti che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:

1) mutilati e invalidi di guerra: un anno;

2) ex combattenti delle guerre 1915-1918 e 1940-1945 che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazioni ed ex combattenti in Africa orientale italiana che abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi anteriormente al 5 maggio 1936: sei mesi;

3) decorati al valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata per gli ex combattenti dallo stato di servizio rilasciato dall'autorità militare.

Il diritto alle predette anzianità deve essere denunciato alla Società — *a pena di decadenza* — dall'addetto di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa e dall'addetto in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.

Art. 9.

### ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

La durata normale dell'orario di lavoro è di 48 ore settimanali per il personale subalterno e di 42 ore settimanali per gli altri addetti.

La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale è determinata dalla Società in relazione alle necessità del lavoro.

Il lavoro compiuto oltre i limiti di cui sopra è considerato lavoro straordinario.

E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo; è considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate di domenica, negli altri giorni festivi e nelle ore pomeridiane dei giorni semifestivi.

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 25% se diurno, del 50% se notturno feriale o diurno festivo e del 60% se notturno festivo.

A tale effetto, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile e la indennità di contingenza per 180 per gli impiegati e per 205 per il personale subalterno.

Le suddette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Nessun addetto potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo salvi giustificati motivi di impedimento.

Art. 10.

**RIPOSO SETTIMANALE**

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, salve le eccezioni di legge.

Art. 11.

**GIORNI FESTIVI E SEMIFESTIVI**

Sono considerati giorni festivi:

*a*) tutte le domeniche;

*b*) la festa nazionale (2 giugno), l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1° maggio), il giorno dell'unità nazionale (4 novembre);

*c*) le seguenti ulteriori festività:

1° gennaio (Capo d'Anno)
6 gennaio (Epifania)
19 marzo (S. Giuseppe)
Lunedì di Pasqua
Ascensione
Corpus Domini
29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
15 agosto (Assunzione)
16 agosto
1° novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (Santo Stefano)
il giorno del Santo Patrono del luogo ove l'addetto presta la sua opera.

Sono considerati giorni semifestivi le seguenti ricorrenze:

Giovedì Santo
2 novembre (Defunti)
24 dicembre (Vigilia di Natale)
31 dicembre.

Qualora una delle ricorrenze nazionali elencate sotto la lettera *b*), oppure una delle altre festività elencate sotto la lettera *c*) cada di domenica, agli addetti è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Art. 12.

**RETRIBUZIONI**

Lo stipendio minimo, afferente a ciascuna categoria di addetti, è riportato nelle allegate Tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.

Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.

Nel caso che la Società ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'addetto avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e di mancato preavviso.

Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'addetto dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Art. 13.

**INDENNITÀ DI CONTINGENZA**

All'addetto sarà corrisposta, oltre allo stipendio risultante dalle annesse Tabelle, una indennità di contingenza nella misura stabilita per i lavoratori della industria della provincia ove presta la sua opera.

La predetta indennità ha carattere continuativo e fa perciò parte della retribuzione a tutti gli effetti.

Art. 14.

**INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE**

L'addetto, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per incassi e pagamenti con responsabilità per errore, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 5% dello stipendio base di categoria di appartenenza e della indennità di contingenza.

Le somme eventualmente richieste all'addetto a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate al nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito.

Gli interessi derivanti dalla cauzione andranno a beneficio dell'addetto.

Art. 15.

**TREDICESIMA MENSILITÀ**

La Società corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dall'addetto nel mese di dicembre; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'addetto non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di ser-

vizio prestato, calcolando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni e trascurando invece quella inferiore a 15 giorni.

Art. 16.

**ASSEGNI FAMILIARI**

Agli addetti cui si applica il presente contratto spettano gli assegni familiari nelle misure stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di legge.

Art. 17.

**AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ**

Gli addetti, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso una stessa azienda, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 6% per ciascun biennio di anzianità.

Gli aumenti di retribuzione per anzianità relativi alla anzianità maturata fino al 31 maggio 1952, restano consolidati nella cifra acquisita al 31 dicembre 1955.

Gli aumenti periodici per l'anzianità maturata successivamente al 31 maggio 1952 saranno applicati sui minimi di retribuzione aumentata della indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.

Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità — per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza — si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

L'addetto avrà diritto comunque a maturare tanti aumenti periodici di anzianità quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale dell'84% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza.

Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito (o assegni ad personam) nè gli aumenti di merito (o assegni ad personam) potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese in cui si compie il biennio di anzianità se il biennio si compie nella prima quindicina del mese e decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità se il biennio si compie dopo il quindicesimo giorno del mese.

Nel caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio, gli aumenti periodici per l'anzianità già maturata devono essere ricalcolati percentualmente sui nuovi minimi tabellari.

Agli addetti attualmente in servizio viene riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di età.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio degli addetti a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonchè il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla prima parte del presente comma.

*Norma transitoria*

Per gli addetti in servizio alla data del 1° luglio 1956 l'aumento biennale del 6% si applica sugli scatti di anzianità che maturano dopo tale data.

Art. 18.

**FERIE**

L'addetto ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione secondo i termini sottoindicati.

*Impiegati amministrativi*

per gli impiegati aventi una anzianità di servizio:

*a*) da 1 anno a 2 anni compiuti: giorni 14 lavorativi

*b*) da 2 anni a 10 anni compiuti: giorni 21 lavorativi

*c*) da 10 anni a 20 anni compiuti: giorni 28 lavorativi

*d*) oltre i 20 anni compiuti: giorni 30 lavorativi

*Personale subalterno*

per il personale subalterno avente una anzianità di servizio:

*a*) da 1 anno a 10 anni compiuti: giorni 14 lavorativi

*b*) da 10 anni a 20 anni compiuti: giorni 20 lavorativi

*c*) oltre i 20 anni compiuti: giorni 27 lavorativi

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte della Società, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'addetto.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'addetto non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 19.

**PERMESSI**

Le assenze debbono essere immediatamente giustificate alla Società.

All'addetto che ne faccia domanda la Società può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.

Art. 20.

**CONGEDO MATRIMONIALE**

All'addetto sarà concesso, in occasione del matrimonio, un congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.

Detto congedo non può essere computato nel periodo delle ferie annuali.

Art. 21.

**SERVIZIO MILITARE**

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo di servizio militare l'addetto ha quindi diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare di leva non viene computato agli effetti della anzianità di servizio.

Per i trattenuti alle armi si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 20 marzo 1941 n. 123.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'addetto, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione della Società per riprendere servizio. In mancanza sarà considerato dimissionario, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore.

L'addetto richiamato alle armi continua a far parte del personale della Società a tutti gli effetti.

Al richiamato viene mantenuta, limitatamente ai primi due mesi di assenza, la retribuzione di cui avrebbe fruito restando in servizio per il periodo successivo e per tutta la durata del richiamo, sarà invece corrisposta nei modi previsti dalla legge e nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione civile, una indennità pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio e quella percepita in servizio militare.

Chi abbia lasciato la Società per richiamo alle armi dovrà presentarsi per riprendere servizio entro il termine di dieci gorni dalla fine del richiamo se il servizio militare ha avuto durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese e non superiore a sei mesi, di venti giorni se superiore a sei mesi e non ad un anno, di trenta giorni se ha avuto durata superiore ad un anno, intendendosi in caso contrario risolto il rapporto di lavoro per dimissioni, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore.

La retribuzione civile per l'addetto che si sia presentato in termini utili decorrerà dal giorno successivo a quello della cessazione del servizio militare.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 22.

**TRASFERTE**

All'addetto in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Le classi di viaggio in ferrovia sono stabilite come segue:

*a*) 1ª classe: agli addetti di 1ª e 2ª categoria;

*b*) 2ª classe: agli altri addetti.

Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'addetto a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra la Società e l'addetto.

Art. 23.

**TRASFERIMENTI**

L'addetto trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

L'addetto che non accetta il trasferimento avrà diritto alla indennità di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli addetti di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto della Società di disporre il trasferimento dell'addetto o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli addetti attualmente in servizio, nei quali casi l'addetto che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.

All'addetto che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, etc.) previ opportuni accordi da prendersi con la Società.

E' dovuta inoltre la diaria per giorni sette all'addetto celibe senza congiunti conviventi a carico e per giorni quindici — oltre un giorno per ogni figlio a carico – all'addetto con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento l'addetto debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato alla Società precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente all'addetto.

All'addetto che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.

Art. 24.

**TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO**

L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.

La Società avrà facoltà di far controllare la malattia dell'addetto da un medico di sua fiducia.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia la Società conserverà all'addetto non in prova il posto per un periodo di sei mesi se esso abbia una anzianità di servizio non superiore a cinque anni e per un periodo di dieci mesi se abbia una anzianità di oltre cinque anni, senza interruzione dell'anzianità, corrispondendogli nel primo caso la intera retribuzione per i primi tre mesi e la metà di essa per i successivi tre mesi, nel secondo caso la intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri sei mesi.

Eguale diritto spetterà all'addetto nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

Alla scadenza dei termini sopra indicati la Società, ove proceda al licenziamento dell'addetto, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'addetto di riprendere servizio, l'addetto stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento di cui all'art. 29. Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

All'assicurazione per l'assistenza sanitaria in caso di malattia si provvede ai sensi di legge e delle eventuali convenzioni aziendali.

Art. 25.

**TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO**

Nel caso di gravidanza o puerperio di una addetta, questa ha diritto al trattamento previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni.

Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 24 del presente contratto quando risultino più favorevoli all'addetta, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.

Art. 26.

**DOVERI DELL'ADDETTO**

L'addetto deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:

1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società per il controllo delle presenze;

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè le istruzioni impartite dai superiori;

3) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella Società, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 27.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Le mancanze dell'addetto potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:

*a*) rimprovero verbale;

*b*) rimprovero scritto;

*c*) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;

*d*) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;

*e*) licenziamento con indennità, escluso il preavviso;

*f*) licenziamento senza indennità e senza preavviso.

La sospensione di cui alla lettera *d*) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere *a*), *b*) e *c*).

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'addetto colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'addetto.

Art. 28.

**PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI**

Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

*a*) per gli addetti che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

mesi due per gli addetti di prima categoria;

mesi uno e mezzo per gli addetti di seconda categoria;

mesi uno per gli addetti delle altre categorie;

*b*) per gli addetti che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

mesi tre per gli addetti di prima categoria;

mesi due per gli addetti di seconda categoria;

mesi uno e mezzo per gli addetti delle altre categorie;

*c*) per gli addetti che hanno superato i dieci anni di servizio

mesi quattro per gli addetti di prima categoria;
mesi tre per gli addetti di seconda categoria;
mesi due per gli addetti delle altre categorie.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

La Società ha facoltà di ritenere su quanto sia da essa dovuto all'addetto un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso la Società concederà all'addetto dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della Società.

*Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno* comunicate per iscritto.

Art. 29.

## INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento da parte della Società, non ai sensi dell'art. 27, primo comma, lettera *f*), si applicano le seguenti norme:

*a*) per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1937 l'indennità di licenziamento verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825, (15/30 - quindici trentesimi - di retribuzione per ogni anno di anzianità), oppure in base alle più favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1° luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;

*b*) per l'anzianità successiva al 1° luglio 1937 l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1° luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, numero 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali *intuitu personae* per i quali varrà la norma dell'art. 37;

*c*) per l'anzianità successiva al 1° gennaio 1945 la indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese fino a 15 giorni e calcolando come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre la indennità di contingenza, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Se l'addetto è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'addetto non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

E' in facoltà della Società, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento, quanto l'addetto percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse, pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dalla Società; nessuna detrazione è invece ammessa per il *trattamento di previdenza previsto dall'art. 31 del presente contratto.*

Art. 30.

## TRATTAMENTO IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'addetto le aliquote sottoindicate della indennità di licenziamento di cui all'art. 29:

la metà quando l'addetto non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti;

l'intero trattamento quando l'addetto, all'atto delle dimissioni, abbia superato i cinque anni di servizio compiuti.

All'addetta che si dimetta per contrarre matrimonio e durante la gravidanza e puerperio verrà corrisposto l'intero trattamento previsto dall'art. 29 del presente contratto.

In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'addetto per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'addetto un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 31

**PREVIDENZA**

Per la previdenza degli addetti si provvede a termini di legge e delle eventuali particolari convenzioni aziendali.

Inoltre all'addetto, il cui trattamento è disciplinato dal presente contratto, si applicano le norme sulla « Previdenza impiegati industria » stabilite dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 32.

**INDENNITÀ IN CASO DI MORTE**

In caso di morte si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 2122 del Codice civile.

Art. 33.

**CESSAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ**

La cessazione o la trasformazione in qualsiasi modo della Società non risolve di per sè il contratto di impiego, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Art. 34

**CERTIFICATO DI LAVORO**

In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, la Società ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'addetto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'addetto ha svolto la sua attività presso la Società e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Nel certificato di lavoro sarà specificato se l'addetto abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianità previste dall'art. 8 e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verrà indicato il motivo.

Art. 35.

**INSCINDIBILITÀ NORME CONTRATTUALI**

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni singolo istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti in unico istituto.

Art. 36.

**NORME SPECIALI**

Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'addetto deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione della Società, purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'addetto dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del *datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso,* saranno portate a conoscenza dell'addetto.

Nelle Società che abbiano più di venti addetti, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura della Società, a ciascun addetto.

Art. 37

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Le parti si dànno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore nell'ambito di ogni singolo istituto.

Art. 38.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1960 e avrà durata fino al 31 dicembre 1961, intendendonsi tacitamente rinnovato qualora una delle parti stipulanti non lo disdica almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Tuttavia le parti avranno facoltà di richiedere variazioni di ordine economico nel caso in cui, nel corso della durata del presente contratto, intervengano nel settore industriale variazioni di carattere generale del trattamento retributivo del personale impiegatizio.

ALLEGATO *A*
(all'Accordo 27-1-1960)

**TABELLA 1 — Stipendio minimo mensile**
ADDETTI AGLI UFFICI - Uomini

| | I Zona | II Zona | III Zona | IV Zona | V Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Categoria | 92.700 | 91.000 | 89.600 | 88.800 | 81 700 |
| 2ª Categoria | | | | | |
| Superiori 21 anni | 69.200 | 67.400 | 65.800 | 65.200 | 59.800 |
| Inferiori 21 anni | 59.600 | 57.900 | 56.200 | 55.700 | 51 100 |
| 3ª Categoria *A* | | | | | |
| Superiori 21 anni | 51.000 | 49.500 | 47.500 | 47.000 | 43.000 |
| 20-21 anni | 48.300 | 46.500 | 44.800 | 44.300 | 40.500 |
| 19-20 anni | 46.800 | 45.200 | 43.500 | 43.000 | 37.500 |
| 18-19 anni | 42.800 | 41.200 | 39.500 | 39.000 | 34.000 |
| 17-18 anni | 37.000 | 35.500 | 34.300 | 34.000 | 30.000 |
| sotto i 17 | 34.000 | 32.800 | 31.500 | 31.000 | 27.500 |
| 3ª Categoria *B* | | | | | |
| Superiori 21 anni | 43.000 | 41.500 | 39.500 | 39.000 | 35.500 |
| 20-21 anni | 40.800 | 39.000 | 37.000 | 36.800 | 33.500 |
| 19-20 anni | 39.500 | 38.000 | 36.000 | 35.800 | 30.800 |
| 18-19 anni | 36.800 | 35.200 | 33.300 | 33.000 | 28.200 |
| 17-18 anni | 31.100 | 30.000 | 28.500 | 28.200 | 24.800 |
| sotto i 17 | 29.200 | 28.000 | 26.500 | 26.300 | 23.000 |

*Personale subalterno* - Uomini: Lo stipendio minimo stabilito per l'addetto di 3ª categoria *B*, di corrispondente età, *ridotto del 5 %*.

*Nota:* la 1ª zona comprende: Genova - Roma; la 2ª zona comprende: Firenze - Imperia - La Spezia - Livorno - Savona - Trieste - Venezia; la 3ª zona comprende: Napoli; la 4ª zona comprende: Ancona - Bari - Palermo; la 5ª zona comprende: Cagliari - Catania - Messina - Pesaro - Sassari - Siracusa.

ALLEGATO *B*
(all'Accordo 27-1-1960)

**TABELLA 2 — Stipendio minimo mensile**
ADDETTI AGLI UFFICI - Donne

| | I Zona | II Zona | III Zona | IV Zona | V Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Categoria | 90.900 | 89.400 | 88.300 | 87.500 | 80.000 |
| 2ª Categoria | | | | | |
| Superiori 21 anni | 60.000 | 58.500 | 57.000 | 56.500 | 51.400 |
| Inferiori 21 anni | 51.500 | 50.200 | 48.700 | 48.200 | 43.700 |
| 3ª Categoria *A* | | | | | |
| Superiori 21 anni | 44.500 | 43.000 | 41.500 | 41.000 | 37.000 |
| 20-21 anni | 41.900 | 40.400 | 38.800 | 38.400 | 34.600 |
| 19-20 anni | 37.800 | 36.600 | 35.300 | 34.900 | 31.200 |
| 18-19 anni | 34.700 | 33.500 | 32.300 | 31.900 | 28.200 |
| 17-18 anni | 31.800 | 30.600 | 29.600 | 29.300 | 25.900 |
| sotto i 17 | 29.300 | 28.200 | 27.100 | 26.800 | 23.700 |
| 3ª Categoria *B* | | | | | |
| Superiori 21 anni | 37.400 | 36.000 | 34.300 | 34.000 | 30.400 |
| 20-21 anni | 35.600 | 34.000 | 32.300 | 32.000 | 28.600 |
| 19-20 anni | 31.700 | 30.500 | 29.100 | 28.300 | 25.200 |
| 18-19 anni | 29.300 | 28·100 | 26.700 | 26.500 | 23.200 |
| 17-18 anni | 26.800 | 25.700 | 24.500 | 24.300 | 21.300 |
| sotto i 17 | 25.200 | 24.200 | 22.900 | 22.700 | 19.800 |

*Personale subalterno* - Donne: Lo stipendio stabilito per l'addetta di 3ª categoria *B*, di corrispondente età, *ridotto del 5 %*.

*Nota:* la 1ª zona comprende: Genova - Roma; la 2ª zona comprende: Firenze - Imperia - La Spezia - Livorno - Savona - Trieste - Venezia; la terza zona comprende: Napoli; la 4ª zona comprende Ancona - Bari - Palermo; la 5ª zona comprende: Cagliari - Catania - Messina - Pesaro - Sassari - Siracusa.

Visti il contratto e le tabelle che precedono.
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151024) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C

*c)* conformarsi all'indirizzo didattico e pedagogico fissato dall'Istituto

*d)* riferire con la necessaria tempestività e diligenza all'Istituto sul profitto, la condotta e l'assiduità degli alunni;

*e)* osservare e fare osservare dagli alunni i regolamenti scolastici e quelli interni dell'Istituto.

Il personale direttivo, in particolare, dovrà assolvere scrupolosamente tutti i compiti connessi con l'incarico affidatogli, offrendo con il proprio comportamento esempio ai dipendenti e agli alunni.

Art. 17

Nei rapporti con il personale direttivo e insegnante, l'Istituto avrà massima cura di sostenerne il prestigio e di difenderne la dignità professionale dinnanzi ai colleghi e agli alunni.

Art. 18.

Quando il dipendente sia costretto per malattia o altri gravi motivi ad assentarsi dalla scuola dovrà avvertire tempestivamente l'Istituto.

Ogni assenza dovrà essere giustificata non oltre il giorno successivo a quello in cui ebbe effetto, salvo impedimento e, se richiesto, documentata.

Quando l'assenza ingiustificata si protragga oltre il quinto giorno, sarà in facoltà dell'Istituto licenziare il dipendente senza indennità o preavviso.

Salvo il caso di malattia, per cui vale quanto stabilito al successivo art. 19, è sempre in facoltà dell'Istituto chiedere all'insegnante il recupero delle ore di assenza.

Le assenze per causa diversa da malattia non comportano remunerazione per il corrispondente periodo.

Art. 19.

In caso di malattia sarà applicato il trattamento stabilito dalla legge sull'impiego privato (art. 6, 4° capoverso e seguenti, legge 13 novembre 1924, n. 1825).

E' in facoltà dell'Istituto sottoporre il dipendente dichiaratosi ammalato a visita fiscale.

In caso di maternità valgono le norme di legge.

Art. 20.

In caso di matrimonio spetta al dipendente un periodo di ferie di quindici giorni.

Art. 21

Il personale direttivo e insegnante è responsabile della conservazione del materiale scientifico, tecnico e didattico affidatogli.

Ogni dispersione, smarrimento o danno per accertata incuria sarà indennizzata dal responsabile.

Al termine del servizio l'interessato curerà la riconsegna del materiale affidatogli dall'Istituto

Art. 22.

Il personale direttivo e insegnante è impegnato per tutto il tempo del rapporto di lavoro a non impartire lezioni private agli alunni dell'Istituto nel quale insegna senza autorizzazione scritta dell'Istituto.

Parimenti esso non potrà assumere alcun altro impiego o incarico presso enti pubblici o privati nè soprattutto presso scuole e istituti di educazione e di istruzione senza l'autorizzazione anzidetta.

Art. 23.

**SANZIONI**

Ogni infrazione alla disciplina stabilita dal presente contratto è soggetta a sanzioni di diverso grado, secondo l'ordine seguente:

*a)* rimprovero verbale o scritto;

*b)* trattenuta sullo stipendio fino a un massimo di un decimo di mensilità;

*c)* sospensione dalle prestazioni e dallo stipendio fino a un massimo di 15 giorni;

*d)* licenziamento immediato senza preavviso e indennità.

Il licenziamento di cui alla lettera *d)* può essere applicato nei seguenti casi: indegnità morale e professionale, opere denigratorie ai danni dll'Istituto e dei suoi dirigenti, grave e continua recidività nell'omissione dei propri doveri, violazione delle norme di cui all'art. 22.

Art. 24

Ove sorgano contestazioni nella interpretazione del presente contratto le parti potranno adire l'organo paritetico denominato Commissione di Conciliazione, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.

Esso sarà formato da sei membri designati in parti uguali dalle organizzazioni contraenti.

Il presidente della Commissione sarà scelto di comune accordo fra le parti o, in difetto, nominato dal presidente del Tribunale competente fra persone di chiara fama estranee alla scuola.

La Commissione stessa provvederà a disciplinare la sua attività mediante proprio regolamento.

Art. 25.

Il presente contratto va in vigore per la sua parte normativa dalla data della stipula. Le tabelle *A* e *B* entreranno in vigore a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1961-62.

Il presente contratto abroga tutti gli altri precedenti firmati dalle Associazioni sottoscritte.



Art. 23.

I rimborsi o concorsi spese, in qualsiasi modo de-